

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

# PARTE GENERALE

ASSOCIAZIONE COMUNITA' NUOVA ONLUS

11/00/1C

Comunità Nuova Onlus

Via Luigi Mengoni,3 - 20152 MILANO

P.IVA 05807730154

Tel. 02/48303318

Comunità Mutova Oslus Via Luigi Mengoni.3 - 20163 MB ABS: PJVA 06807730134 161. 02M8304344

# INDICE

I. I	INTRODUZIONE	4
II.	IL D.L.G.S. 231/2001	5
2.1	La funzione del Modello 231	5
2.2	Il Contenuto del Modello	5
2.3	Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	6
2.4	Fattispecie di reato	7
2.5	Reati commessi all'estero	7
2.6	Regime sanzionatorio	8
2.7	Esclusione della responsabilità	8
2.8	Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti	8
III.	COMUNITÀ NUOVA E IL MODELLO 231	9
3.1	Il modello organizzazione, gestione e controllo di Comunità Nuova onlus	9
3.2	La struttura organizzativa di Comunità Nuova onlus	9
3.2		9
3.2		10
3.2		10
3.2		10
3.3	Metodologia di predisposizione del modello	11
3.3	3.1 Fase 1 - Pianificazione e avvio del progetto	11
3.3		11
3.3	3.3 Fase 3 - Elaborazione della documentazione	12
3.3	3.4 Fase 4 - Approvazione della documentazione	12
3.4	Aree di rischio	12
IV.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	13
4.1	L'Organismo Di Vigilanza (ODV)	13
4.3	1.1 - Requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza	13
4.:	1.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	13
4.1	1.3 Istituzione, requisiti e decadenza	14
4.3	1.4 Rinuncia e sostituzione	15
4.3	1.5 Revoca	15
4.3	1.6 Remunerazione e rimborsi spese	15
4.3	1.7 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	16
4.:	1.8 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali	17
4.3	1.9 Raccolta e conservazione delle informazioni	17

4.2 Sistema disciplinare	17
4.3 Piano di formazione e comunicazione	18
4.3.1 Dipendenti	18
4.3.2 Altri destinatari	18
4.4 Adozione del modello - Aggiornamento e adeguamento del modello	19
V. ALLEGATI	19
1) Codice Etico	
2) Reati Presupposto della Responsabilità dell'ente	
3) Sistema Disciplinare	
4) Evoluzione del d.lgs. 231/2001	

# I. Introduzione

Comunità Nuova onlus (di seguito, "Comunità Nuova" o l'"Associazione") è un'associazione non profit che opera nel campo del disagio e della promozione delle risorse dei più giovani. E' nata nel 1973 per iniziativa di don Gino Rigoldi, cappellano dell'Istituto penale per minorenni "Cesare Beccaria" di Milano. Fin dalla sua fondazione l'associazione è laica, aconfessionale e indipendente da governi, partiti o istituzioni religiose.

Comunità Nuova per assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il "Modello").

Il Modello vuole dare piena realizzazione a un sistema di governance in grado di promuovere comportamenti responsabili e consapevoli per evitare o ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito "D.Lgs. 231/2001" o "Decreto").

In linea con il nuovo scenario normativo e di autoregolamentazione internazionale e nazionale, Comunità Nuova ha altresì intrapreso una serie di iniziative volte a dare attuazione concreta al Modello adottato. Ciò ha comportato per l'Associazione la necessità di conformare la propria struttura e le proprie modalità di gestione al predetto Modello mediante i seguenti interventi:

- ✓ Mappatura, analisi e valutazione dei rischi;
- ✓ Nomina dell'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- ✓ Verifica dell'adeguatezza delle procedure adottate ai fini della creazione di un adeguato sistema di controllo preventivo;
- ✓ Verifica dell'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro per ciò che concerne le c.d. "linee di riporto" (organigrammi);
- ✓ Revisione dei poteri di firma e dei livelli autorizzativi;
- ✓ Adozione di sistemi di controllo di gestione;
- ✓ Predisposizione di un piano di comunicazione interna ed esterna;
- ✓ Formazione del personale e sistema sanzionatorio;
- ✓ Previsione di incontri periodici con il collegio dei revisori.
- ✓ Verifica dell'adeguatezza dei Sistemi Informativi;

La volontà dell'Associazione di aderire ai principi sottesi al D.Lgs. 231/2001, di cui il presente Modello costituisce riprova, trova riscontro anche nel Codice Etico della stessa (Allegato 1 Codice Etico) e che costituisce parte di quanto previsto e disposto dal presente Modello.

Il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il (	_) e trasmesso all'Assemblea dei
Soci il ()	

### II. IL D.L.G.S. 231/2001

Il 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" ("D.Lgs. 231/2001") che ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento il principio della responsabilità amministrativa diretta degli enti per alcune fattispecie di reato commesse, nel loro interesse o a loro vantaggio.

## 2.1 La funzione del Modello 231

Il Modello organizzativo ha una duplice funzione:

- ✓ prevenire la commissione di reati che risulta meno agevole dopo l'introduzione della specifiche cautele procedurali e di controllo previste dai Modelli;
- ✓ evitare che le conseguenze di tali reati possano ricadere sull'ente nel caso in cui le fattispecie delittuose dovessero comunque verificarsi (ipotesi che non si può evidentemente escludere).

La ratio sottesa alla norma presuppone che i comportamenti individuali abbiano fraudolentemente eluso le procedure aziendali e che, pertanto, si possa operare una netta distinzione tra volontà dell'ente (manifestata attraverso l'adozione delle procedure e del Modello) e volontà dei singoli soggetti.

La normativa definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione del Modello:

- ✓ la verifica periodica e l'eventuale modifica quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- ✓ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

#### 2.2 Il Contenuto del Modello

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 definisce il contenuto del Modello stabilendo che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, tali modelli devono:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ✓ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni
  dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- ✓ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello:
- possedere i requisiti richiesti dall'art 30 del D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza. Deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi relativi:
  - Rispetto agli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  - Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o attività di sorveglianza sanitaria;
- o attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- o acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- o periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In ogni caso la **responsabilità amministrativa dell'ente è esclusa** se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

# 2.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in ossequio al principio di legalità, l'ente può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato solo se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni sono espressamente previste da una legge entrata in vigore **prima** della commissione del fatto e a condizione che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio dai seguenti soggetti:

- ✓ persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- √ da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (soggetti
  "apicali"). Si considera soggetto in posizione apicale colui che riveste funzioni di rappresentanza
  dell'ente (ad esempio, il Presidente), di amministrazione o direzione (ad esempio, gli
  amministratori e i coordinatori); inoltre, si considera in posizione apicale colui che esercita la
  gestione e il controllo dell'ente;
- ✓ persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Di conseguenza, la responsabilità dell'ente sussiste solo per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio qualora non siano state adottate misure idonee a prevenire il reato.

I concetti in esame sono diversi sotto il profilo giuridico in quanto l' "interesse" ha una connotazione soggettiva da valutarsi in una prospettiva ex ante mentre il "vantaggio" richiede una verifica ex post atteso che lo stesso può assumere carattere oggettivo in quanto può essere conseguito dall'ente anche se la persona fisica che ha commesso il reato non ha agito nel suo interesse.

Ciò significa che la sola esistenza in capo all'autore del reato dei rapporti soggettivi sopra qualificati non è, di per sé, sufficiente a far sorgere la responsabilità della persona giuridica. L'ente risponde del reato nei casi in cui il suo autore lo abbia commesso con l'intenzione di perseguire un interesse (esclusivo o concorrente) dell'ente stesso o nei casi in cui il reato commesso si riveli comunque vantaggioso per l'ente.

Quanto ai reati societari, ai sensi dell'art. 25 ter del D.L.gs. 231/2001, è sufficiente che vi sia l'elemento dell'interesse, a nulla rilevando che la società abbia tratto un profitto dalla commissione dell'illecito.

A ciò si aggiunga il fondamentale richiamo contenuto nell'art. 8 del D.Lgs. 231/2001, in forza del quale la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o il reato si sia estinto per causa diversa dall'amnistia.

L'ente, al contrario, non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

# 2.4 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato alle quali consegue la responsabilità dell'ente sono:

- ✓ reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- ✓ reati informatici (art. 24-bis);
- ✓ reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- ✓ reati contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1);
- ✓ reati societari (art. 25-ter);
- √ delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- ✓ reati relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1);
- ✓ reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- ✓ reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies);
- ✓ reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies);
- ✓ ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- ✓ reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies);
- ✓ reato di cui all'art. 377 bis c.p. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- ✓ reati previsti dalla Legge 146/2006 c.d. "reati transnazionali";
- ✓ reati previsti dal Decreto Legislativo 152/2006 (abbandono di rifiuti art. 192 D.Lgs 152/2006);
- ✓ reati ambientali di cui al Decreto Legislativo 121/2011 (art. 25-undecies);
- ✓ reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- ✓ reato di Inosservanza delle sanzioni interdittive comminate ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001
  previsto dall'art. 23 del medesimo Decreto.

Le categorie sopra elencate potranno essere incrementate da ulteriori fattispecie meritevoli di tutela, attraverso specifiche previsioni normative. Per una descrizione analitica delle fattispecie di reato ivi elencate, si rinvia all'Allegato 3 (Reati Presupposto della Responsabilità dell'ente).

#### 2.5 Reati commessi all'estero

Al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo, l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001 dispone che nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale, l'ente avente nel territorio dello Stato la sede principale può essere chiamato a rispondere anche in relazione a reati commessi all'estero.

Tale responsabilità sussiste se ricorrono i seguenti presupposti:

- (i) il reato deve essere stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dalla normativa;
- (iv) lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non procede in autonomia a perseguire il reato.

# 2.6 Regime sanzionatorio

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono graduate in base alla gravità della condotta criminosa.

Quale conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, il D.Lgs. 231/2001 prevede a carico degli enti le seguenti sanzioni amministrative (per i dettagli si veda l'allegato 2):

- (i) Sanzioni pecuniarie;
- (ii) Sanzioni interdittive;
- (iii) Confisca;
- (iv) Pubblicazione della sentenza.

# 2.7 Esclusione della responsabilità

Come anticipato, poiché l'obiettivo della normativa in esame non è solo quello di sanzionare l'ente per la commissione dei reati, ma anche quello di prevenire la commissione di tali reati, il legislatore, in presenza di determinati presupposti, ha previsto, in alcune ipotesi, un'esimente generale e, in altre, una riduzione di pena.

In particolare, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa in oggetto, prevede un'ipotesi specifica di esenzione per i casi in cui l'ente dimostri:

- ✓ che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è stato affidato a uno specifico Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e gestione;
- ✓ che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'esclusione della responsabilità opera qualora le predette condizioni ricorrano, cumulativamente, al momento della commissione del reato.

Tuttavia, anche l'adozione e l'attuazione del Modello avvenute in un momento successivo possono avere effetti positivi in ordine alle sanzioni irrogabili all'ente (artt. 12, co. 3, 17, co. 1, lett. c), e 18, co. 1, del D.L.gs. 231/2001 succitati).

# 2.8 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

Il D.Lgs. 231/2001 prevede che i Modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento (c.d. "linee guida") elaborati dalle associazioni rappresentative di categoria.

Le linee guida vengono comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità a prevenire i reati dei Modelli elaborati in conformità alle linee guida delle associazioni di categoria.

# III. COMUNITÀ NUOVA E IL MODELLO 231

# 3.1 Il modello organizzazione, gestione e controllo di Comunità Nuova onlus

Il Modello di Comunità Nuova è fondato sui seguenti elementi:

- ✓ Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e realizzazione dei sistemi di controllo in grado di presidiare le aree stesse e definizione degli standard di controllo e dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Associazione nell'ambito delle attività sensibili individuate e in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ Formazione del proprio personale e promozione, nell'ambito della propria comunicazione interna, dei temi legati all'area comportamentale del personale e alla divulgazione all'interno e all'esterno della struttura societaria dei principi contenuti nel Modello. Il processo descritto si esplica tramite l'introduzione di un piano di formazione e comunicazione al personale dipendente, ai volontari e ad altri soggetti che interagiscono con l'Associazione;
- ✓ Istituzione dell'Organismo di Vigilanza responsabile della cura e dell'aggiornamento del Modello:
- ✓ Adozione e diffusione del Codice Etico, in coerenza con la mission e l'attività dell'Associazione (Allegato 1);
- √ Adozione di un sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello (Allegato 2).

Le previsioni contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico, pur avendo il primo specifiche finalità in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001.

Il Modello risponde infatti a specifiche previsioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, mentre il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato da Comunità Nuova e suscettibile di autonoma applicazione sul piano generale, allo scopo di esprimere dei principi di deontologia che l'Associazione riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti gli amministratori, i dipendenti, volontari e collaboratori.

# 3.2 La struttura organizzativa di Comunità Nuova onlus

#### 3.2.1 Modello di governance

Comunità Nuova è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri (art. 13 dello Statuto) eletti dall'Assemblea dei Soci. Gli amministratori durano in carica per un periodo di tre anni; sono tuttavia rieleggibili.

Ad oggi il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione è composto da sette membri, oltre il presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Segretario e fino a tre Vice Presidenti ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e gli amministratori delegati:

- ✓ Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta a) la presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e b) la rappresentanza dell'Associazione. La rappresentanza dell'Associazione spetta altresì ai Vice Presidenti in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbiano ricevuto apposita delega dal Presidente stesso;
- ✓ L'Assemblea elegge i membri del Collegio dei probiviri. Il Collegio dei probiviri è composto da

tre membri effettivi i quali restano in carica per tre esercizi e posso essere rieletti. Il Collegio dei probiviri elegge al proprio interno il Presidente e si occupa delle controversie tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione, con decisione vincolane e inappellabile;

✓ L'Assemblea elegge un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri che durano in carica per tra anni, e al quale è affidato il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Associazione.

#### 3.2.2 Assetto organizzativo

L'Associazione ha definito il proprio assetto organizzativo attraverso l'assegnazione di responsabilità funzionali.



# 3.2.3 Attribuzione dei poteri di impegno e spesa

L'attribuzione dei poteri di impegno e spesa è attuata in conformità alle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione. Tali deleghe definiscono un sistema di poteri che tende ad assicurare l'equilibrio dei poteri assegnati.

# 3.2.4 Sistema di controllo di gestione delle risorse finanziarie

L'Associazione ha predisposto un sistema di controllo di gestione delle proprie risorse finanziarie che prevede sistemi di verifica della gestione delle risorse finalizzati a garantire la verificabilità e la tracciabilità dei fondi ricevuti e delle spese, oltre che l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali.

Al fine di conseguire gli obiettivi sopra menzionati l'Associazione si è munita di una serie di procedure, quali, meglio specificate nella Parte Speciale.

L'Associazione provvede a mettere a disposizione periodicamente al proprio personale e ai volontari la normativa interna e le altre informazioni rilevanti - ivi incluse le comunicazioni interne

aventi ad oggetto la descrizione della struttura di Comunità Nuova, dei ruoli e delle responsabilità e le procedure adottate.

# 3.3 Metodologia di predisposizione del modello

L'Associazione ha avviato una serie di attività volte a elaborare e redigere il proprio modello organizzativo in conformità ai requisiti previsti dal D.L.gs. 231/2001 e in maniera coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance e in linea con le best practices seguite dalle associazioni Onlus.

In particolare, il processo di attività funzionali allo studio, elaborazione e redazione da parte dell'Associazione di un proprio Modello è stata svolta da un gruppo di lavoro formato da personale di Comunità Nuova e da consulenti esterni.

La metodologia seguita nella predisposizione del Modello tiene conto della giurisprudenza ad oggi formatasi sul D.Lgs. 231/2001 che impone di individuare le "aree sensibili" o "a rischio" - cioè quei processi e quelle attività aziendali in cui potrebbe manifestarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati - mediante una visione organizzativa e di controllo dei fenomeni aziendali, non essendo ritenuta sufficiente la sola analisi giuridica e formale. Si è inoltre tenuto conto della letteratura formatisi in relazione alla recente estensione dell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo alle associazioni non-profit.

In tale ottica, l'Associazione ha elaborato un programma di attività (di seguito "Progetto") volto a definire e redigere un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto richiesto dalla normativa e suggerito dalla giurisprudenza.

Le attività previste nel Progetto sono state svolte da un team di lavoro composto da consulenti esterni, ivi incluso uno studio legale, e dai responsabili delle aree funzionali coinvolte dell'Associazione.

La realizzazione del progetto è stata condotta in 4 fasi sotto descritte.

#### 3.3.1 Fase 1 - Pianificazione e avvio del progetto

Allo scopo di verificare la coerenza dei principali elementi organizzativi, è stata preliminarmente effettuata l'analisi del quadro di controllo dell'Associazione. L'analisi ha compreso l'esame di quanto di seguito descritto:

- ✓ organigramma dell'Associazione;
- ✓ attività, ruoli e responsabilità di tutte le principali unità organizzative;
- ✓ modalità di attribuzione di deleghe e poteri.

È stata effettuata l'analisi dell'operatività dell'Associazione al fine di individuare le **attività sensibili** nell'ambito delle quali sia possibile commettere i reati (cd. processo di *risk assessment*).

Si è quindi proceduto ad identificare i **responsabili dei processi o delle attività sensibili**, ossia le risorse con una conoscenza approfondita dei processi o attività sensibili e dei meccanismi di contro attualmente in essere (di seguito, "**Responsabili**"), e ad organizzare, con tali soggetti, interviste mirate alla raccolta di informazioni aggiornate sullo stato dei processi e dei controlli.

#### 3.3.2 Fase 2 - Valutazione e integrazione dei controlli

Obiettivo delle interviste è stato quello di verificare, per ogni processo o attività sensibile individuato nelle fasi precedenti, la sussistenza di procedure e controlli atti a prevenire la commissione di reati.

Inoltre, le interviste hanno avuto l'obiettivo di evidenziare eventuali ulteriori attività sensibili oltre a quelle già rilevate.

Terminate le interviste, si è provveduto a riepilogare le **risultanze definitive dell'analisi**, in termini di attività sensibili, processi e controlli. Sono state inoltre individuate alcune attività di miglioramento degli aspetti di processo e controllo, nonché possibilità di interventi migliorativi su responsabilità e ruoli affidati alle singole funzioni.

# 3.3.3 Fase 3 - Elaborazione della documentazione

Nell'ultima fase è stata messa a punto la documentazione che illustra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Comunità Nuova, articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del Decreto.

#### 3.3.4 Fase 4 - Approvazione della documentazione

Il Modello è stato esaminato e validato dal Consiglio di Amministrazione. Conseguentemente è stato presentato ad Assemblea di Soci e approvato.

#### 3.4 Aree di rischio

Le attività individuate come sensibili e i possibili reati sono:

- ✓ reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- √ reati societari (art. 25-ter);
- ✓ reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies);
- ✓ ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- ✓ reati ambientali di cui al Decreto Legislativo 121/2011 (art. 25-undecies).

L'analisi preliminare dei processi aziendali ha permesso all'Associazione di escludere alcune attività astrattamente idonee alla commissione di alcune delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, in quanto riconosciute non attinenti all'attività dell'Associazione.

In particolare, in considerazione dell'attività attualmente svolta, l'Associazione ha ritenuto non rilevanti i seguenti gruppi di reati reati:

- √ di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ex art. 25 bis del Decreto;
- ✓ pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 25 quater 1 del Decreto;
- ✓ reati contro la personalità individuale ex art. 25 quinquies del Decreto;
- ✓ reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato ex art. 25 sexies del Decreto;
- ✓ Per gli altri reati non sono stati previsti specifici protocolli in quanto ritenuti adeguatamente presidiati dal sistema di controllo interno e dal vigente codice etico.

L'Associazione si impegna a svolgere un continuo monitoraggio sulla propria attività, sia in relazione ai reati su elencati, sia in relazione a possibili modifiche ed integrazioni al D.L.gs. 231/2001. L'Associazione si impegna altresì a valutare l'opportunità di integrare il presente Modello qualora dovesse emergere, con riferimento alla propria attività, la rilevanza di uno o più dei reati considerati "non rilevanti" o di eventuali nuove fattispecie di reato che il Legislatore ritenesse di inserire nel "corpus" del D.Lgs. 231/2001.

### IV. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

# 4.1 L'Organismo Di Vigilanza (ODV)

### 4.1.1 - Requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, Comunità Nuova intende identificare il proprio **Organismo di Vigilanza** (di seguito, "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**") in un organo monocratico o collegiale.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza sono:

- ✓ L'autonomia. L'Organismo di Vigilanza deve:
  - Avere piena autonomia funzionale e operativa e riporterà direttamente al Consiglio di Amministrazione;
  - O Poter accedere senza limitazioni a tutte le informazioni dell'Associazione ritenute dallo stesso rilevanti, divenendo anche il soggetto destinatario delle eventuali segnalazioni effettuate da Amministratori, dipendenti, volontari o collaboratori di Comunità Nuova in merito a denunce di fatti illeciti rilevanti per il D.Lgs. 231/2001.
- ✓ La professionalità e la continuità di azione. Nello svolgimento dei compiti affidatigli, l'Organismo di Vigilanza sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza potrà giovarsi della collaborazione di tutte le funzioni e strutture dell'Associazione ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione;
- ✓ L'indipendenza Per garantire il corretto svolgimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso e della quale l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

#### 4.1.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da altro organo o funzione dell'Associazione, fermo restando il potere del Consiglio di Amministrazione, quale organo dirigente di svolgere un'attività di vigilanza sulla concreta adeguatezza e funzionalità del presente Modello e, conseguentemente, di valutare, in via indiretta, l'opportunità ed efficienza dell'operato dell'Organismo di Vigilanza, anche in considerazione del fatto che, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello spetta all'organo dirigente dell'Associazione.

Per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- ✓ Informazione e formazione: promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello all'interno ed all'esterno dell'Associazione, eventualmente differenziando il programma informativo e prestando particolare attenzione al personale che opera nelle aree di maggior rischio;
- ✓ Vigilanza sul corretto funzionamento del Modello, sulla sua efficacia a prevenire i reati e sulla realizzazione degli interventi migliorativi:
  - vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla adeguatezza dello stesso a svolgere in concreto la funzione di prevenzione della commissione dei reati sia rispetto alla sua capacità di far emergere in concreto eventuali comportamenti illeciti;

- approvare un programma annuale di verifiche, strutturato in modo da assicurare un adeguato monitoraggio delle aree sensibili e dell'efficacia dei controlli posti in essere; le verifiche potranno essere supportate da funzioni di controllo dell'Associazione o da consulenti esterni, sotto la diretta supervisione e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;
- o promuovere interventi migliorativi dei sistemi di controllo e delle procedure aziendali;
- o richiedere alle funzioni aziendali competenti l'esecuzione degli interventi in questione;
- verificare che gli elementi previsti per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi.
- ✓ Aggiornamento del Modello: promuovere l'aggiornamento del Modello a seguito di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto organizzativo dell'Associazione; iii) modifiche normative;
- ✓ Rapporti con gli altri organi di controllo: mantenere un periodico collegamento con gli altri soggetti preposti ad attività di monitoraggio del sistema di controllo;
- ✓ Rapporti con il personale dell'Associazione e i collaboratori esterni: fornire chiarimenti in merito al significato e alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello e promuovere la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;

# ✓ Poteri di indagine e di intervento:

- Controllare l'attività svolta dalle varie funzioni all'interno dell'Associazione con il potere di accedere liberamente presso qualsiasi direzione e/o unità dell'Associazione senza necessità di consenso preventivo per acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti e, in particolare, per controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati di cui all'Allegato 3 (Reati Presupposto della Responsabilità dell'ente);
- segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Associazione;
- o promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 5 del presente Modello.

### 4.1.3 Istituzione, requisiti e decadenza

l membri dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili.

La nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di determinati requisiti soggettivi di eleggibilità. In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di:

- ✓ relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o
  affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione e membri del Collegio
  dei Revisori dei Conti incaricati dall'Associazione, nonché soggetti apicali della stessa;
- ✓ conflitti di interesse, anche potenziali, con l'Associazione e/o le sue controllate tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;

- √ funzioni di amministrazione con deleghe o incarichi esecutivi presso l'Associazione e/o
  controllate:
- ✓ funzioni di amministrazione nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro
  dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con
  lo stesso Organismo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o
  altre procedure concorsuali;
- √ rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla
  nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di
  consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo di Vigilanza;
- ✓ sentenza di condanna o di patteggiamento, anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- ✓ condanna, con sentenza o patteggiamento, anche non definitiva, ovvero provvedimento che
  comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea,
  dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
  delle imprese.

Il soggetto nominato decade automaticamente dalla carica qualora risulti sussistere a suo carico uno dei motivi di ineleggibilità qui indicati. Decadono altresì dall'incarico di componenti dell'Organismo di Vigilanza i dipendenti dell'Associazione che, per qualsiasi causa, cessino dal proprio impiego.

#### 4.1.4 Rinuncia e sostituzione

Il membro dell'Organismo di Vigilanza che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli altri componenti dell'OdV.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione, con propria deliberazione. I membri dell'Organismo di Vigilanza così nominati durano in carica per il tempo per il quale sarebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

#### 4.1.5 Revoca

Al fine di assicurare l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione adotta forme di tutela nei confronti dello stesso per evitare rischi di ritorsioni, comportamenti discriminatori o comunque condotte pregiudizievoli nei suoi confronti per l'attività svolta.

In particolare, l'adozione di sanzioni disciplinari nonché di qualsiasi atto modificativo o interruttivo del rapporto dell'Associazione con l'OdV (o con i soggetti che lo compongono) è sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione e, in caso di approvazione degli interventi modificativi o interruttivi adottati senza la unanimità di decisione, ad adeguata informazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione alla prima assemblea dei soci.

Fermo restando quanto precede, al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza e ai suoi membri la necessaria stabilità, la revoca dell'Organismo di Vigilanza o di alcuno dei suoi membri, o dei poteri loro attribuiti nell'ambito della relativa carica, può avvenire solo per giusta causa, accertata dal Consiglio di Amministrazione in seduta cui partecipano anche gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza.

#### 4.1.6 Remunerazione e rimborsi spese

La remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dal Consiglio di

Amministrazione all'atto della nomina o con successiva delibera. Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

# 4.1.7 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il corretto ed efficiente espletamento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle aree di rischio nonché di tutti i dati concernenti condotte funzionali alla commissione di reato. Per tale motivo, all'Organismo di Vigilanza deve essere dato accesso a tutti i dati ed a tutte le informazioni relative a Comunità Nuova.

I responsabili interni e gli esponenti di Comunità Nuova sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza completa informativa in relazione ai seguenti fatti:

- ✓ provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs.. 231/2001;
- √ richiesta di assistenza legale inoltrata dai destinatari del Modello in caso di avvio di procedimento giudiziario per i fatti previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- ✓ rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001.

Le segnalazioni di condotte non conformi al presente dovranno essere effettuate attraverso un "canale di comunicazione dedicato" che consenta all'Organismo di Vigilanza di raccogliere informazioni rilevanti rispetto alla commissione o al rischio di commissione dei reati:

- ✓ il dipendente che venga a conoscenza di una violazione (o presunta violazione) del Modello deve contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza; Devono essere raccolte segnalazioni relative:
  - o alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati;
  - o "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dall'Associazione;
  - o comportamenti che, in ogni caso, possano determinare una violazione del Modello;
- ✓ Tali segnalazioni potranno essere fatte sia in forma cartacea, che in formato elettronico; a tale scopo, l'indirizzo di posta elettronica (odv@comunitanuova.it) dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere divulgato a tutti gli Amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, clienti e fornitori dell'Associazione. Ciascuna segnalazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
  - L'attività "sensibile" in occasione della quale la violazione, anche solo sospetta, è stata commessa:
  - o Le strutture aziendali coinvolte e il relativo personale;
  - o Le eventuali figure o enti esterni coinvolti;
  - Una breve descrizione della violazione con la produzione di eventuali evidenze documentali (cartacee o elettroniche).
- ✓ L'Organismo di Vigilanza dovrà valutare con tempestività le segnalazioni ricevute e i provvedimenti che si rendessero necessari. L'eventuale decisione di non dar corso allo svolgimento di indagini interne dovrà essere motivata, documentata e conservata negli atti dell'Organismo di Vigilanza;
- √ L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso da assicurare la riservatezza dell'identità del

segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Associazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

Per quanto concerne consulenti, collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante dell'Associazione una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello;

#### 4.1.8 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riferisce, annualmente, al Consiglio di Amministrazione, presenta una relazione scritta concernente

- ✓ Le attività svolte;
- ✓ L'attuazione del Modello;
- ✓ L'emersione di eventuali aspetti critici;
- ✓ La necessità di interventi modificativi.

L'Organismo di Vigilanza di Comunità Nuova può inoltre essere convocato dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta sia dallo stesso ritenuto opportuno, per riportare in merito a specifici fatti o accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati.

Inoltre, in qualunque momento vi sia necessità di tempestiva informazione su specifici fatti o accadimenti, l'Organismo di Vigilanza informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione.

Stante la necessità di garantire l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza di Comunità Nuova, laddove esso ritenga che per circostanze gravi e comprovabili sussistano violazioni attuali o potenziali del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza ha diritto di riferire direttamente ai soci nonché di ottenere la convocazione dell'Assemblea dei soci e essere ammesso a parteciparvi (mediante richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione) al fine di sottoporre all'Assemblea stessa l'adozione degli opportuni provvedimenti.

#### 4.1.9 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report e relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 5 anni.

### 4.2 Sistema disciplinare

L'art. 6, co. 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento ed esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nei casi in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le misure disciplinari previste nei confronti dei Destinatari del Modello sono esposte nell'Allegato 2 (Sistema Disciplinare) cui si rimanda.

# 4.3 Piano di formazione e comunicazione

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, Comunità Nuova intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa è rivolta, ma dovrà, in ogni caso, essere improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è coordinata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello.

#### 4.3.1 Dipendenti

Ogni dipendente diretto o somministrato è tenuto ad: (i) acquisire consapevolezza dei principi e dei contenuti del Modello; (ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; (iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

A tal fine, l'OdV, anche attraverso le varie Funzioni dell'Associazione, provvede a:

- √ richiedere ai nuovi assunti la condivisione dei valori espressi dal presente Modello e la predisposizione ad osservare gli stessi;
- ✓ diffondere la conoscenza del presente Modello.

L'OdV valuta e definisce le modalità più adatte per la diffusione del Modello e per la formazione del personale, tenuto conto del livello di responsabilità e del ruolo del destinatario nell'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, personale direttivo e con funzioni di rappresentanza di Comunità Nuova, personale con poteri di firma e procuratori speciali con poteri di impegno e spesa sarà consegnata copia cartacea della versione integrale del Modello e sarà ad essi richiesta una dichiarazione di osservanza dei principi del Modello e del Codice Etico.

## 4.3.2 Altri destinatari

L'efficacia del presente Modello può essere inficiata anche dall'instaurazione di rapporti di collaborazione o commerciali con soggetti lontani dagli obiettivi e dai valori da esso previsti.

In tale ottica, l'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello e del Codice Etico oltre che delle procedure interne e dei criteri adottati da Comunità Nuova dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con Comunità Nuova rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano l'Associazione senza vincoli di dipendenza (ad esempio: consulenti e altri collaboratori autonomi o volontari).

Al fine di favorire il rispetto del Modello da parte di tutti i soggetti che interagiscono a vario titolo con l'Associazione (collaboratori, consulenti, fornitori, clienti, outsourcers, volontari etc.), Comunità Nuova provvederà ad inserire nei nuovi contratti clausole che impegnino i terzi, o comunque far sì che tali soggetti, si impegnino, a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello stesso e del Codice Etico. In caso di violazione di tali obblighi, Comunità Nuova potrà disporre sanzioni che potranno arrivare fino alla risoluzione del contratto, con eventuale applicazione di penali.

Inoltre, l'Associazione provvederà ad integrare la comunicazione verso terzi anche attraverso la

pubblicazione sul sito internet di parte del Modello e del Codice Etico.

# 4.4 Adozione del modello - Aggiornamento e adeguamento del modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle precisazioni dell'art. 6 co. lett. a) del D.Lgs. 231/2001) le successive modifiche ed integrazioni del modello sono rimesse al Consiglio di Amministrazione che potrà incaricare un consigliere di apportare, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, modifiche di carattere non sostanziale. Tali modifiche verranno comunicate al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno semestrale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate.

## L'aggiornamento del Modello è da considerarsi necessario nei casi di:

- ✓ intervento di modifiche normative o di interpretazione delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti che comportino l'identificazione di nuove attività sensibili;
- ✓ modificazioni dell'assetto interno dell'Associazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività che comportino l'identificazione di nuove attività sensibili (o variazione di quelle precedentemente identificate);
- ✓ commissione dei reati individuati dal D.Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- ✓ riscontro di significative e gravi carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo:
- ✓ formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 del D.L.gs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201 recante "disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

La proposta di aggiornamento è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Una volta approvate le modifiche, l'Organismo di Vigilanza coordina la comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno di Comunità Nuova.

Al di là dei casi sopradescritti, è responsabilità dell'OdV proporre senza indugio quelle modifiche al Modello che, a giudizio dello stesso Organismo di Vigilanza, siano necessarie a migliorarne la funzionalità e la capacità di prevenzione dei reati.

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni eventualmente apportate in attuazione della regola sopraindicata, al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica, con cadenza almeno triennale, da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### V. ALLEGATI

- 1) Codice Etico
- 2) Reati Presupposto della Responsabilità dell'ente

- 3) Sistema Disciplinare
- 4) Evoluzione del d.lgs. 231/2001

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

# PARTE SPECIALE

COMUNITÀ NUOVA ONLUS

Comunità Nuova Onlus Via Luigi Mengoni,3 - 20152 MILANO P.IVA 0580773015\* Tel. 02/48393318

# INDICE

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE		
(A)	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	5
1. Re	eati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)	
1.1	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)	5
1.2	Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)	
1.3	Concussione (art. 317 c.p.)	(
1.4	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	(
1.5	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	ŧ
1.6	Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	- t
1.7	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	-
1.8	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	-
1.9	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)	•
1.10	·	5
1.11	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	,
1.12	Truffa (art. 640 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	
1.13 1.14		Ç
2. De	efinizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio	10
2.1	Pubblica Amministrazione	10
2.2	Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio	10
	ree a rischio reato	1:
		4.
	egole di comportamento	1: 1:
4.1	Principi generali	13
4.2 4.3	Principi procedurali specifici Contratti con i collaboratori esterni/volontari	1.
		1.
5. Co	ompiti dell'Organismo di Vigilanza	14
(B)	REATI SOCIETARI	15
1. Re	eati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/01)	1
1.1	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	1.
1.2	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)	1:
1.3	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)	1
1.4	Impedito controllo (art. 2625, il comma c.c.)	1
1.5	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	1
1.6	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	1
1.7	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	1
1.8	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	1
1.9	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	1
1.10		1 1
1.11	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	1
2. Ai	ree a rischio reato	1

3. Regole di comportamento	18	
3.1 - Principi generali	19	
3.2 Principi procedurali specifici	20	
4. Contratti con i collaboratori esterni e volontari	20	
5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	21	
(C) REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUR	EZZA SUL LAVORO 22	
Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	22	
1.1 - Omicidio Colposo (art, 589 c.p.)	22	
1.2 Lesioni personali colpose (art. 590, comma III, c.p.	.) 22	
2. Aree a rischio reato	23	
3. Regole di comportamento	23	
3.1 - Principi generali	23	
3.2 Principi procedurali specifici	24	
4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	27	
(D) REATI DI RICICLAGGIO	29	
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,	beni o utilità di provenienza illecita 29	
1.1 - Ricettazione (art. 648 c.p.)	29	
1.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	29	
1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza il	lecita (art. 648-ter c.p.) 29	
2. Aree a rischio reato	30	
3. Regole di comportamento	30	
3.1 - Principi generali	30	
3.2 Principi procedurali specifici	31	
4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	31	
ALLEGATI		
1) Codice Etico		
2) Sistema Disciplinare		
3) Reati Presupposto della Responsabilità dell'ente		
4) Evoluzione del d.lgs. 231/2001		

# Funzione della Parte Speciale

#### La Parte Speciale ha la funzione di:

- ✓ descrivere i principi procedurali generali e specifici che i Destinatari del Modello sono tenuti
  ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- √ fornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare l'attività di controllo e verifica previste dal Modello.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, che potrà incaricare un consigliere di apportare, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, modifiche di carattere non sostanziale. Tali modifiche verranno comunicate al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno semestrale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate.

# (A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio dell'attività di impresa gli enti possono entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria gli enti che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica Amministrazione.

### 1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

I reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel D.Lgs. 231/2001 sono:

#### 1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesì a quattro anni".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

# 1.2 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

#### 1.3 Concussione (art. 317 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### 1.4 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

# 1.5 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01:1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

# 1.6 Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene."

Sanzioni Pecuniarie ex D.L.gs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01:1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

#### 1.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'inquista condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote (1° comma), da 300 a 800 quote (2° comma).

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

#### 1.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01:1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

### 1.9 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: medesime sanzioni pecuniarie previste per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p..

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

# 1.10 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in caso di reati ex art. 381 c.p.p. da 100 a 200 quote, in caso di reati ex art. 319 e 319-ter c.p. da 200 a 600 quote. In caso di reati ex art. 319-bis e 319-ter comma 2 c.p. da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

# 1.11 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in caso di reati ex art. 381 c.p.p. da 100 a 200 quote; in caso di reati ex art. 319 e 319 ter c.p. da 200 a 600 quote; In caso di reati ex artt. 319 bis e 319 ter comma 2, da 300 a 800 quote

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

#### 1.12 Truffa (art. 640 c.p.)

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

# 1.13 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

#### 1.14 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote

qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

# 2. Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

#### 2.1 Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione (di seguito "PA") si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività, e quindi nell'interesse pubblico.

A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti enti o categorie di enti:

- ✓ Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- ✓ Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP, sezioni fallimentari);
- ✓ Regioni;
- ✓ Province;
- ✓ Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- ✓ Comuni e società municipalizzate;
- ✓ Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- ✓ Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- ✓ tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ✓ ASL:
- ✓ Enti e Monopoli di Stato;
- ✓ Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio la RAI);
- ✓ Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- ✓ Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come **non** tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei **"Pubblici Ufficiali"** e degli **"Incaricati di Pubblico Servizio"**.

## 2.2 Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

La norma chiarisce solo la nozione di "pubblica funzione amministrativa" (poiché le altre due non hanno suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Diversamente, l'art. 358 c.p. definisce i "soggetti incaricati di un pubblico servizio" come quei soggetti "i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

È pertanto un incaricato di un pubblico servizio colui il quale svolge una pubblica autorità non riconducibile ai poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere legislativo, giudiziario e amministrativo) e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione d'opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

## 3. Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che Comunità Nuova ha individuato nei rapporti con la PA e nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- ✓ a. partecipazione a gare pubbliche e licitazioni private;
- ✓ b. gestione dei contratti con la PA;
- ✓ c. acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi dalla PA;
- ✓ d. ottenimento di permessi, licenze ed autorizzazioni;
- ✓ e. gestione delle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali;
- ✓ f. gestione di liberalità, omaggi e pubblicità;
- ✓ g. gestione di volontari e collaboratori esterni.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, che potrà incaricare un consigliere di apportare, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, modifiche di carattere non sostanziale. Tali modifiche verranno comunicate al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno semestrale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate.

### 4. Regole di comportamento

#### 4.1 Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate

dallo Statuto dell'Associazione, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello e nel Codice Etico.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- ✓ Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame;
- ✓ Porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della PA in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;
- ✓ Effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti, partner e collaboratori in generale
  che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli
  stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- ✓ Proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo
  personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in
  favore di rappresentanti della PA, o comunque di soggetti agli stessi collegati;
- ✓ Effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari o riceverle al di fuori di quanto previsto dalle prassi generalmente accettate. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Associazione. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere la "brand image dell'Associazione". Tutti i regali offerti salvo quelli di modico valore devono essere documentati in modo idoneo per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo;
- ✓ Comunicare alla PA dati non rispondenti al vero, predisporre e fornire documenti falsi, omettere le informazioni dovute;
- Violare i sistemi informativi della PA al fine di ottenere o manipolare informazioni a vantaggio dell'Associazione.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- ✓ Deve risultare una chiara segregazione di funzioni e responsabilità, ovvero una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni e quindi tra chi predispone e chi sottoscrive la documentazione da presentare alla PA Ad esempio, nel caso di richiesta di un finanziamento agevolato, deve essere ben chiara la segregazione delle funzioni tra:
  - (i) chi propone la richiesta di finanziamento
  - (ii) chi effettua lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento
  - (iii) chi raccoglie e dispone la documentazione necessaria e
  - (iv) (chi approva e sottoscrive la richiesta);
- ✓ Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, al di sopra dei limiti stabiliti dall'Associazione;
- ✓ Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi
  all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti
  ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari) devono porre particolare attenzione all'attuazione
  degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- Qualunque criticità o conflitto d'interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA deve essere comunicato all'OdV con nota scritta.

#### 4.2 Principi procedurali specifici

In relazione alle aree a rischio individuate, è necessario seguire le seguenti procedure:

- ✓ con riferimento alla partecipazione a bandi per assegnazione di pubbliche forniture:
  - a. verificare la corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi sia con riferimento alla fase di ricezione della informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione dell'ente che indice il relativo bando;
  - b. verificare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare al bando;
  - c. effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi sia direttamente che tramite outsourcer, sugli enti contattati, sulle verifiche effettuate dall'ufficio legale, sulle delibere autorizzative alla partecipazione alla gara, sull'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando;
  - d. procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni fatte con la PA tramite adeguati supporti documentali/informativi;
  - e. verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sui bandi, ottenendo periodicamente la lista degli stessi e di quelli in corso di definizione, riscontrandone i relativi passi procedurali istituiti;
  - f. monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli a cui si partecipa.
- ✓ Con riferimento alla gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria: che, durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie edamministrative e quelle poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore (quali, ad esempio, quelle preposte al rispetto della normativa sulla sicurezza, alle verifiche tributarie, INPS) nonché in ogni atto propedeutico alla richiesta di autorizzazioni, licenze o altro, partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere conservati gli appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse delle criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

Inoltre, sempre in osservanza del D.Lgs. 231/01, è espressamente vietato:

- ✓ porre in essere artifici o raggiri tali da indurre la PA a valutare in modo errato i servizi offerti o forniti dall'Associazione;
- ✓ distrarre, anche solo parzialmente, i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti pubblici dalle finalità per le quali sono stati ottenuti;
- ✓ presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- ✓ effettuare pagamenti in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte della Responsabile Amministrativa che potrà concederla solo nei casi in cui sia espressamente richiesto dalla normativa regolante l'attività dell'ente pubblico e comunque con regolare imputazione nelle prescritte voci di bilancio;
- riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti;
- ✓ presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di consequire

- erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;
- ✓ in caso di ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- ✓ di qualsiasi criticità sorga nell'ambito del rapporto con la PA deve essere informato l'OdV con nota scritta.

#### 4.3 Contratti con i collaboratori esterni/volontari

I contratti con i collaboratori esterni e volontari che hanno rapporti con le PA devono contenere, ove possibile, una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi degli obblighi prescritti nel Decreto, nonché dei principi comportamentali dettati dal Modello.

# 5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nel presente Modello), è compito dell'OdV:

- ✓ svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-25 del Decreto, attraverso controlli campione sulle citate aree a rischio reato;
- ✓ verificare periodicamente con il supporto delle funzioni competenti il sistema di deleghe e
  procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la
  qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- ✓ esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone l'attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- ✓ comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- ✓ curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

# (B) REATI SOCIETARI

# 1. Reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/01)

l reati societari che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

#### 1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 300 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

# 1.2 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II,

del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nel casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona qiuridica o dell'impresa."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: per il 1° comma da 300 a 600 quote, per il 3° comma da 400 a 800.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01; non previste.

# 1.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

"I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 260 quote per i reati previsti al 1° comma, da 400 a 800 quote per i reati previsti al 2° comma.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

#### 1.4 Impedito controllo (art. 2625, Il comma c.c.)

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Igs. decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

# 1.5 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 260 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

# 1.6 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 660 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

#### 1.7 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

# 1.8 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 360 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

#### 1.9 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

# 1.10 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636. c.c.)

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 660 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

# 1.11 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

# 2. Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che Comunità Nuova ha individuato nell'ambito dei reati societari sono quelle relative alle attività:

- ✓ Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- ✓ Gestione dei contratti;
- ✓ Gestione dei rapporti con l'incaricato del controllo contabile, del Collegio dei Revisori dei Conti e degli altri organi societari.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, che potrà incaricare un consigliere di apportare, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, modifiche di carattere non sostanziale. Tali modifiche verranno comunicate al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno semestrale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate.

# 3. Regole di comportamento

### 3.1 - Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto dell'Associazione, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello e nel Codice Etico.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-ter del D.Lgs. 231/01) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame.

Consequentemente la presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico dei Destinatari, di:

- ✓ Tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni ai soci, al fine di fornire a questi ultimi ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. A questo proposito, è fatto espresso divieto di:
  - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
  - o omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione:
- ✓ Attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione del bilancio e della rendicontazione periodica disciplinata dalla legge;
- ✓ Assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione dell'Associazione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge non frapponendo alcun ostacolo ai controlli delle Autorità di Vigilanza. A questo proposito è fatto espresso divieto di:
  - o omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile;
  - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti alla realtà, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Associazione;
  - o porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte dell'Autorità Amministrativa (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- ✓ Predisporre procedure per la preparazione del bilancio e la gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ Effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Tutte le registrazioni contabili ed i rapporti informativi ad uso sia interno che esterno, sia generali sia analitici, devono attenersi ai principi di chiarezza, trasparenza, correttezza, completezza ed accuratezza. In particolare,

- ✓ la rilevazione e la registrazione di operazioni e dati contabili deve essere tempestiva ed adeguata alle esigenze informative dell'Associazione, nonché conforme ai principi contabili prescritti dalla normativa vigente.
- ✓ Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione ed autorizzazione delle medesime.
- ✓ Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.
- ✓ Ogni operazione con una documentazione adeguata, chiara, completa deve essere archiviata correttamente. La documentazione è conservata agli atti in modo da consentire, in ogni momento, il controllo, anche da parte di organismi verificatori esterni, delle ragioni e delle caratteristiche dell'operazione medesima e la precisa individuazione dei soggetti che l'hanno, rispettivamente, autorizzata, effettuata, registrata e controllata.

#### 3.2 Principi procedurali specifici

In relazione alle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, si riportano di seguito specifici principi di comportamento da tenere in osservanza del D.Lgs. 231/01.

In particolare, i bilanci di esercizio, le relazioni e altre comunicazioni ai soci previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) devono essere redatti in base a specifiche procedure che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri seguiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, ecc.) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- ✓ prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- ✓ utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli organi sociali.

Inoltre, per la predisposizione delle comunicazioni ai Soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, si dispone che la redazione delle stesse sia effettuata determinando in maniera chiara e completa:

- √ i dati e le informazioni che ciascuna funzione deve fornire;
- √ i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;

Infine, in aggiunta ai presidi appena previsti e a quelli già adottati dall'Associazione, si dispone:

- ✓ a. l'attivazione di un programma di informazione/formazione a favore del personale addetto atto a prevenire la commissione di reati societari;
- ✓ b. la trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti di copia di tutti i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione;
- c. la previsione di riunioni periodiche tra il Collegio dei Revisori dei Conti e l'OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance.

# 4. Contratti con i collaboratori esterni e volontari

I contratti con i collaboratori esterni e volontari devono contenere, ove possibile, una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.L.gs.

# 5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nel presente Modello), è compito dell'OdV:

- ✓ verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al Modello stesso (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.);
- ✓ monitorare l'efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- ✓ esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- ✓ comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- ✓ curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

# (C) REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

# 1. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

#### 1.1 - Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 1 a 5 anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione al delitto disciplinato dal primo comma dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01, la sanzione pecuniaria è pari a 1000 quote. In relazione al delitto di cui al secondo comma dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01:1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per il delitto di cui al primo comma, per un periodo massimo di un anno. Per il delitto di cui al secondo comma, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

# 1.2 Lesioni personali colpose (art. 590, comma III, c.p.)

"[...] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme di circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei messi a quattro anni".

Sanzioni Pecuniarie ex D.L.gs. 231/01: non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01:1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni

funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di sei mesi.

#### 2. Aree a rischio reato

Nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale si evidenzia l'impossibilità di escludere a priori alcun area di attività degli enti, in quanto i reati in esame potrebbero riguardare tutti i casi in cui vi sia, in seno all'ente stesso, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio reato che Comunità Nuova ha individuato nell'ambito di tali reati riguardano tutte le attività svolte dall'Associazione, nonché quelle svolte dal personale esterno (ad es. volontari, fornitori di servizi in base a contratti d'appalto, d'opera o somministrazione). Particolare attenzione deve essere dedicata a quelle attività realizzate in associazione con partner otramite la stipula di contratti di somministrazione, appalto o con società di consulenza o liberi professionisti.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale si devono pertanto considerare i fattori riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche "DVR"), tenuto conto che gli stessi non esauriscono le procedure di seguito previste, finalizzate a costituire il complessivo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e dare attuazione al disposto dell'art. 30 D.Lgs. 81/08 secondo i principi espressi dalle Linee Guida UNI – INAIL.

# 3. Regole di comportamento

#### 3.1 - Principi generali

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree sensibili su indicate, si ritiene particolarmente importante:

- a) determinare le politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dall'Associazione per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b) identificare e applicare in modo corretto gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) identificare e valutare i rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento alla redazione:
- ✓ del DVR:
- ✓ dei contratti di appalto;
- ✓ della valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze;
- ✓ nel caso in cui l'Associazione fosse costruttrice, dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera e Piani Operativi di Sicurezza;
  - d) fissare gli obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a)

ed elaborare dei programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:

- ✓ attribuzioni di compiti e doveri;
- ✓ attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
- ✓ attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- e) sensibilizzare la struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
- ✓ monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
- √ formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- f) attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
- ✓ misure di mantenimento e miglioramento;
- ✓ gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
- ✓ coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
  - g) attuare le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- h) effettuare un periodico riesame al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà dell'Associazione che ad eventuali cambiamenti nell'attività.

#### 3.2 Principi procedurali specifici

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuati dall'art. 15 del Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del suddetto decreto si prevede quanto segue.

#### Politiche aziendali in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dall'Associazione deve costituire un riferimento fondamentale per i Destinatari e per tutti coloro che, al di fuori dell'Associazione, intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da Comunità Nuova e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione dell'Associazione e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della stessa, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

Tale politica, formata nel rispetto del disposto del d.lgs. 81/08, contiene:

- ✓ una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- ✓ l'impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita ai Destinatari;
- √ l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- √ l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- ✓ l'impegno a garantire che i Destinatari nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati e

- formati per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza e ad assumere le proprie responsabilità in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro;
- ✓ l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso il RLS; in particolare, Comunità Nuova definisce modalità adeguate per realizzare il coinvolgimento dei lavoratori, anche attraverso il RLS, per attuare la consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive nonché riunioni periodiche con gli stessi;
- ✓ l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa dell'Associazione, nonché alla normativa, anche di natura regolamentare, vigente in materia;
- ✓ l'impegno a definire e diffondere all'interno di Comunità Nuova gli obiettivi di Salute e Sicurezza sul Lavoro ed i relativi programmi di attuazione.

La politica è riesaminata annualmente in base ai risultati del monitoraggio del sistema. Il riesame, il cui esito non dovrà comportare necessariamente delle modifiche alla suddetta politica, potrà inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.

#### Processo di pianificazione

Comunità Nuova, nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza, con cadenza annuale:

- ✓ definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema;
- ✓ determina i criteri di valutazione idonei a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi;
- ✓ predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- √ definisce le risorse, anche economiche, necessarie, verificandone l'adeguatezza con riguardo all'impiego ed al raggiungimento degli obiettivi attraverso le attribuzioni dell'annualità precedente e disponendo ogni eventuale adeguamento od implementazione delle risorse stesse;
- ✓ prevede le modalità di controllo periodico e consuntivo dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso la verifica della finalizzazione dell'impiego delle risorse attribuite alle competenti funzioni.

#### Informazione, formazione, documentazione

#### L'INFORMAZIONE

L'informazione che l'Associazione riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- ✓ le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema di Sicurezza e Salute sul Lavoro adottato dall'Associazione;
- √ il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica dell'Associazione e le procedure in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro e altra prescrizione relativa al sistema di Sicurezza e Salute sul Lavoro adottato da Comunità Nuova, nonché al principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso Comunità Nuova, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto il Personale, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- deve fornire adeguata informazione ai Dipendenti e nuovi assunti (compresì lavoratori interinali, stagisti, volontari, ecc.) circa i rischi specifici dell'Associazione, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- √ deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso,

- emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- ✓ deve fornire informazioni sulla nomina del RSPP, del Medico Competente e degli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi ai Dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.);
- ✓ deve formalmente documentare l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Dipendenti;
- ✓ deve coinvolgere il RSPP e/o il Medico Competente nella definizione delle informazioni;
- ✓ deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- ✓ deve coinvolgere il RLS nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

#### **FORMAZIONE**

- Comunità Nuova deve fornire adeguata formazione a tutti i Dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- ✓ il RSPP e/o il Medico Competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- ✓ la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- ✓ la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- ✓ deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;
- √ i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica nonché essere preventivamente ritenuti idonei dal Medico Competente in caso di lavorazioni che presentino specifici rischi;
- ✓ gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- √ l'Associazione deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).
- ✓ Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, l'Associazione deve garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i lavoratori.

Pertanto, deve adottare un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

- √ dal basso verso l'alto: è garantito dall'Associazione mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascuno dei lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro;
- √ dall'alto verso il basso: ha lo scopo di diffondere a tutti i lavoratori la conoscenza del sistema adottato dall'Associazione per la gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro.

A tale scopo Comunità Nuova garantisce a tutti i lavoratori un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici.

#### **DOCUMENTAZIONE**

Comunità Nuova dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, dei seguenti documenti:

- ✓ la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro;
- ✓ il registro degli infortuni;
- ✓ il DVR che indichi la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento;
- ✓ Comunità Nuova è altresì chiamata a garantire che:
- ✓ il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- ✓ venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
- ✓ venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- √ venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività dell'Associazione;
- √ venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi dell'Associazione;
- √ vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- √ venga conservata ogni procedura adottata dall'Associazione per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

#### Attività di monitoraggio

Comunità Nuova deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio del sistema per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tale scopo:

- ✓ assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione della salute e della sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;
- ✓ compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.
- ✓ Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta l'Associazione, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

# 4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nel presente Modello), è compito dell'OdV:

√ a. effettuare verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, valutando
periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-

septies del D.Lgs. 231/01. A questo proposito, l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti dell'Associazione eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- ✓ b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle area a rischio individuate nella presente Parte Speciale, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con quanto stabilito nel presente Modello e all'art. 30 del Decreto Sicurezza;
- ✓ c. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli
  accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- ✓ partecipare agli incontri organizzati dall'Associazione tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- ✓ incontrare periodicamente il RSPP;
- ✓ accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Comunità Nuova garantisce, a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Nell'espletamento delle attività di cui sopra, l'OdV può avvalersi di tutte le risorse competenti dell'Associazione.

# (D) REATI DI RICICLAGGIO

# 1. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

I reati di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

#### 1.1 - Ricettazione (art. 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile."

Sanzioni Pecuniarie ex D.L.gs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

# 1.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

# 1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito

con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

# 2. Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, che Comunità Nuova ha individuato riguardano le attività concernenti:

- ✓ a. la gestione dei rapporti con i fornitori;
- √ b. la definizione delle modalità dei mezzi di pagamento;
- ✓ c. la raccolta fondi e la ricezione delle donazioni e la gestione del marketing e dell'attività
  commerciale.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, che potrà incaricare un consigliere di apportare, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, modifiche di carattere non sostanziale. Tali modifiche verranno comunicate al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno semestrale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate.

# 3. Regole di comportamento

#### 3.1 - Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto dell'Associazione, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello e nel Codice Etico.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- √ porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25octies del D.Lgs. 231/01) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé
  fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, al traffico di droga, all'usura, ecc.;
- ✓ utilizzare strumenti che non siano proceduralizzati per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- ✓ accettare rapporti contrattuali con clienti o altre controparti contrattuali che abbiano sede o

- residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal GAFI (quali Isole di Cook, Indonesia, Myanmar, Nigeria, Filippine e Nauru);
- ✓ effettuare elargizioni in denaro ad individui, società od organizzazioni condannate per aver svolto attività illecite, in particolare attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;

Inoltre è previsto, a carico dei Destinatari, l'espresso obbligo di:

- √ con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale del fornitori e dei partner, richiedere
  tutte le informazioni necessarie al fine di valutarne l'affidabilità e la solidità economica;
- ✓ assicurarsi che tutti i pagamenti siano avvenuti con precisa regolarità: in particolare, bisognerà verificare che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme:
- √ tenere un comportamento corretto, trasparente, di buona fede e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e clienti, come meglio specificato nel successivo paragrafo 3.2;
- ✓ prestare particolare attenzione ai pagamenti ricevuti da istituti di credito/clienti esteri.

### 3.2 Principi procedurali specifici

In relazione alle aree a rischio individuate, si riportano di seguito specifici principi di comportamento da tenere in osservanza del D.Lgs. 231/01:

- ✓ l'Associazione, quando possibile, deve procedere alla selezione dei fornitori e dei Partner commerciali secondo modalità che consentano una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte, basata su criteri oggettivi e documentabili, verificandone l'attendibilità commerciale (quali, ad esempio: visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificato equivalente di giurisdizioni estere; referenze da parte di altri soggetti già in rapporti con l'Associazione o pubbliche istituzioni o associazioni professionali o studi professionali di alta reputazione);
- ✓ l'Associazione inserisce nei contratti con i Partner commerciali, ove possibile, una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali di Comunità Nuova e dei principi contenuti nel Modello e si impegnano al rispetto degli stessi; il mancato rispetto dei comportamenti etici o false dichiarazioni relative alla situazione del Partner comporteranno, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto;
- ✓ l'Associazione non accetta e non effettua pagamenti in contanti, se non nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- ✓ l'Associazione effettua un costante monitoraggio dei propri flussi finanziari, con particolare riferimento all'origine dei pagamenti; tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte contrattuale (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- ✓ l'Associazione effettua un costante monitoraggio delle donazioni di ammontare non trascurabile, con particolare riferimento all'origine dei pagamenti; tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte contrattuale (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali strutture fiduciarie utilizzate;
- √ nel caso di elargizioni di danaro ad individui, società o organizzazioni è necessario controllare la serietà e la professionalità del destinatario del denaro;

# 4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nel presente Modello), è compito dell'OdV:

- ✓ svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente
  la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01. A
  tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati di
  riciclaggio e finanziamento al terrorismo, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in
  relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- ✓ proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

# **ALLEGATI**

- 1) Codice Etico
- 2) Sistema Disciplinare
- 3) Reati Presupposto della Responsabilità dell'ente
- 4) Evoluzione del d.lgs. 231/2001



# CODICE

Giugno 2014

# INDICE

L - INTRODUZIONE	. 3
2 - PRINCIPI GENERALI	4
3 - RAPPORTI CON LE PERSONE ALLE QUALE SONO DESTINATE LE NOSTRE ATTIVITA'	. 5
I - POLITICHE DEL PERSONALE E DELL'OCCUPAZIONE	. 6
5 - CONFLITTI D'INTERESSE	. 8
5 - RAPPORTI CON AUTORITÀ, ISTITUZIONI PUBBLICHE E ALTRI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI COLLETTIVI	. 9
7 - RAPPORTI CON FORNITORI	10
3 - RAPPORTI CON MASS MEDIA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI	11
9 - INFORMATIVA SOCIETARIA	
10 - DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO ED AGGIORNAMENTO1	12
11 - SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI	12
12 - SISTEMA SANZIONATORIO	12

# 1 - INTRODUZIONE

### 1.1 - Comunità Nuova onlus

Comunità Nuova onlus è un'associazione non profit che opera nel campo del disagio e della promozione delle risorse dei più giovani. E' nata nel 1973 per iniziativa di don Gino Rigoldi, cappellano dell'Istituto penale per minorenni "Cesare Beccaria" di Milano. Fin dalla sua fondazione l'Associazione è laica, aconfessionale e indipendente da governi, partiti o istituzioni religiose.

#### 1.2 - La Mission

Comunità Nuova promuove la crescita personale e sociale delle persone in stato o a rischio di emarginazione o privi dei mezzi per sviluppare il proprio progetto di vita.

In particolare l'Associazione si impegna a:

- ✓ Curare e sostenere la crescita dei minori, delle loro famiglie e delle figure educative.
- ✓ Offrire ad adolescenti e giovani la possibilità di sperimentare e l'opportunità di progettare.
- ✓ Lavorare affinché il benessere sia indipendente dalle sostanze.
- ✓ Sostenere la crescita materiale e civile dei migranti e delle persone a rischio di emarginazione.

# 1.3 - Il Codice Etico: struttura, finalità e destinatari

#### Struttura

il presente codice etico (il "Codice Etico" o il "Codice") è costituito dai:

- ✓ principi etici di riferimento per le attività dell'Associazione;
- ✓ criteri di condotta verso le persone alle quali si rivolgono le nostre attività;
- ✓ criteri di condotta verso soggetti esterni, che forniscono le linee guida e le norme alle quali i
  Destinatari del Codice sono tenuti ad attenersi;
- ✓ meccanismi di attuazione

#### Finalità

Il Codice Etico:

- ✓ esprime i principi etici generali ai quali i "Destinatari" devono attenersi;
- ✓ esprime i principi, attraverso specifiche clausole, che regolano i rapporti con soggetti esterni (enti e amministrazioni pubbliche, fornitori, organizzazioni sociali, fondazioni ecc.);
- ✓ costituisce uno dei presupposti del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme nel Modello.

#### Destinatari

Il Codice Etico esprime i principi ai quali i seguenti destinatari devono attenersi per le parti a loro applicabili:

- ✓ amministratori;
- membri degli altri organi sociali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, intendendosi per tale qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Associazione;

- √ dipendenti, inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale;
- ✓ collaboratori, intendendosi per tali i soggetti che intrattengono con l'Associazione rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione:
- ✓ consulenti occasionali e continuativi e professionisti;
- ✓ volontari,
- ✓ intermediari, partner commerciali, professionisti, fornitori di beni e servizi a titolo oneroso o pro bono;
- ✓ ogni altra controparte che intrattenga con l'Associazione rapporti regolati contrattualmente.

I predetti Destinatari del Codice Etico assumono la personale responsabilità verso l'interno e verso l'esterno delle violazioni del Codice Etico.

Il Codice è portato a conoscenza, inoltre, di coloro con i quali l'Associazione intrattiene rapporti contrattuali o istituzionali e degli altri Destinatari.

# 1.4 - Diffusione ed osservanza del Codice Etico

L'Associazione promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico tra tutti destinatari, richiedendone il rispetto nell'ambito delle proprie funzioni e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali. I responsabili delle unità organizzative si devono rendere disponibili a fornire agli operatori i chiarimenti necessari all'interpretazione delle indicazioni previste nel Codice Etico. La convinzione di agire in qualche modo a vantaggio dell'Associazione non giustifica in alcun modo l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi etici.

L'Associazione richiede che i soggetti con cui intrattiene rapporti, a qualunque titolo, si ispirino a regole e modalità improntate agli stessi valori.

# 2 - PRINCIPI GENERALI

# 2.1 - Principi etici di Comunità Nuova Onlus

Il Codice Etico contiene riferimenti e principi guida che devono orientare le condotte attese, in continuità e coerenza con la missione dell'Associazione e con i suoi valori fondamentali:

- ✓ Accoglienza La disposizione ad ascoltare senza pregludizio e a mettere a proprio agio le persone che incontriamo durante la nostra attività.
- ✓ Relazione La relazione è l'approccio di Comunità Nuova nei confronti delle persone che
  accogliamo e che incontriamo durante i progetti. Una relazione positiva determina un rapporto
  reciproco nel quale ognuno riconosce dignità all'altro, accetta il confronto, anche vivace, per
  costruire una conoscenza autentica. In questo modo il benessere personale e sociale non
  diventano un obbligo imposto ma una scelta da costruire insieme.
- ✓ Cooperazione È la scelta di connotare le relazioni come legami positivi volti a progettare e
  costruire insieme, a sostenersi vicendevolmente senza negare le differenze. La cooperazione
  non è soltanto un mezzo per ottenere un risultato più efficace, ma anche un processo durante
  il quale si impara a condividere con fiducia le proprie capacità e i propri limiti.
- ✓ Pari opportunità e diritti universali Ogni relazione, interna o esterna, si attua tra persone, quindi è sempre improntata al rispetto della dignità personale, indipendentemente dal genere, dalla razza, dalla nazionalità, dalle credenze religiose e dalle convinzioni politiche. L'Associazione rispetta e valorizza ogni diversità di sesso, età, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
- ✓ Trasparenza Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni rivolte sia all'esterno che all'interno dell'Associazione.

- ✓ Spirito di servizio Lo spirito di servizio orienta le nostre azioni per il bene dell'Associazione e a vantaggio delle persone alle quali si rivolge la nostra attività. Lo spirito di servizio rende prevalente il bene dell'Associazione rispetto al vantaggio personale o del proprio gruppo di lavoro, se in contrasto con quello dell'Associazione.
- ✓ Efficienza Il principio dell'efficienza richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione e venga assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze dell'utente e secondo gli standard migliori possibili, senza spreco di risorse.
- ✓ Responsabilità Ogni destinatario del Codice Etico assume la personale responsabilità delle proprie azioni e della realizzazione dei compiti che ci sono stai affidati

# 2.2 - Conformità a leggi e regolamenti

L'Associazione opera nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti, in conformità ai principi fissati nel Codice.

#### 2.3 - Governo dell'Associazione

Il sistema di governo e di gestione adottato dall'Associazione è volto ad:

- ✓ assicurare una equilibrata collaborazione tra le sue componenti.
- ✓ garantire una conduzione dell'Associazione responsabile e trasparente nei confronti delle istituzioni, nella prospettiva del perseguimento delle finalità sociali oggetto della propria attività.

L'Associazione adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni che prevede, in termini espliciti e specifici, l'attribuzione di incarichi a persone dotate di idonee capacità e competenze.

Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto con l'ente.

# 3 - RAPPORTI CON LE PERSONE ALLE QUALE SONO DESTINATE LE NOSTRE ATTIVITA'

# 3.1 - Rapporti con le persone. Principi generali

Il rapporto corretto e trasparente con le persone che utilizzano i nostri servizi e progetti rappresenta un aspetto essenziale dell'Attività dell'Associazione.

Coloro che operano a nome e per conto dell'Associazione si impegnano a:

- ✓ Comunicare in un modo chiaro e semplice, affinché gli utenti possano adottare scelte consapevoli e conformi alle normative vigenti ed alle indicazioni delle autorità di riferimento.
- ✓ Comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni nella prestazione del servizio.
- ✓ Garantire il raggiungimento dei migliori standard possibili di qualità e sicurezza.
- ✓ Favorire l'interazione con gli utenti attraverso la gestione e la risoluzione rapida di eventuali reclami.
- ✓ Realizzare un ascolto costante dell'utente, anche attraverso periodiche attività di valutazione come metodo per verificare la qualità del servizio prestato all'utente ed identificare obiettivi di miglioramento dei propri servizi.
- ✓ Rifiutare dazioni, benefici (sia diretti che indiretti) e regali personali da parte dei beneficiari, o di persone ad essi collegate, delle attività dell'Associazione. Omaggi od atti di cortesia e di ospitalità, di modico valore e nel rispetto delle normali pratiche di cortesia, sono comunque consentiti nella misura in cui non compromettano l'integrità e l'indipendenza delle parti.
- ✓ Tutelare la privacy degli utenti, secondo le norme vigenti in materia (ivi inclusi gli obblighi

previsti ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), impegnandosi a non comunicare, né diffondere i relativi dati personali (generici e, soprattutto, sensibili), fatti salvi gli obblighi di legge.

Ogni servizio dell'Associazione è dotato, quando previsto, della propria "Carta dei Servizi" alla quale si rimanda per ulteriori e specifiche regolamentazioni del rapporto tra l'Associazione e gli utenti.

# 3.2 - Rapporti con utenti minori

In aggiunta a quanto detto al punto 3.1, nel rapporto con gli utenti minori operatrici e operatori si impegnano a:

- ✓ Indirizzare sempre i propri comportamenti al rispetto, all'accoglienza, all'ascolto e alla promozione del benessere psico-fisico del minore.
- ✓ Nell'esercizio delle proprie attività, a rispettare la dignità del minore, le sue opinioni e le sue credenze, non operando discriminazioni in base all'estrazione sociale, al sesso, alla religione.
- ✓ Non utilizzare mezzi e strumenti di coercizione fisica, né ricorrere a forme di violenza psicologica. Non offendere o mettere in imbarazzo.
- ✓ Non adottare in nessun caso comportamenti a sfondo sessuale.
- ✓ Non permettere l'utilizzo di un linguaggio offensivo.
- ✓ Fare in modo che vi sia un ambiente sicuro per i minori.
- ✓ Non fotografare o girare video dei minori senza il consenso dell'Associazione e dei tutori legali dei minori.
- Mantenere un adeguato livello di competenza professionale.
- Osservare rigorosamente il segreto professionale, pertanto non rivelando notizie, fatti o informazioni che riguardano i minori di cui si occupano.
- Curare le comunicazioni ai minori ed ai familiari degli stessi: correttezza e trasparenza sono indispensabili non solo nella forma, ma anche nella sostanza, assicurando che il messaggio sia esaustivo, chiaro e ben compreso.
- ✓ Riconoscere come strumento primario il lavoro d'equipe, dove il sapere di ciascuno si trasforma in collettivo; specificità e competenze differenti devono compenetrarsi per creare la capacità complessiva di operare.

Nel compimento delle attività rivolte ai minori sia all'interno delle comunità che nelle attività esterne, i minori dovranno essere tutelati e salvaguardati in modo che non si verifichino, da parte di altri, attività dannose nei loro confronti, quali:

- ✓ Sfruttamento e trattamento disumano.
- ✓ Abbandono.
- ✓ Discriminazione di genere, religiosa, sociale, culturale, politica.
- ✓ Maltrattamenti corporali e punizioni fisiche.
- ✓ Abusi verbali, emotivi psicologici e sessuali.

# 4 - POLITICHE DEL PERSONALE E DELL'OCCUPAZIONE

# 4.1 - Politiche di selezione

Al fine di contribuire allo sviluppo degli obiettivi dell'Associazione e assicurare che questi siano da tutti perseguiti nel rispetto dei nostri principi etici e dei valori a cui ci ispiriamo, la politica dell'Associazione è volta a selezionare ciascun dipendente, consulente, collaboratore a vario titolo secondo i valori e le caratteristiche di cui sopra.

L'Associazione opera affinché il personale assunto corrisponda ai profili effettivamente necessari alle esigenze organizzative, evitando favoritismi, nepotismi, forme di clientelismo di qualsiasi natura e agevolazioni di ogni sorta.

Ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica, così come ogni forma di favoritismo, sono vietati nell'assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni e nel licenziamento.

L'assunzione di un proprio familiare, parente o convivente o amico deve avvenire conformemente alle norme previste ed applicate in materia di selezione ed assunzione del personale.

L'assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti.

# 4.2 - Sviluppo della professionalità

La gestione del rapporto di lavoro è orientata a favorire la crescita professionale e delle competenze di ciascun dipendente e collaboratore.

Nell'evoluzione del rapporto di lavoro l'Associazione vuole assicurare le condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze di ciascuno possano ampliarsi nel rispetto di tali valori, attraverso:

- ✓ il riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità;
- ✓ specifici programmi di formazione.

# 4.3 - Ambiente di lavoro e tutela della privacy

L'Associazione si impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisca, a tutti coloro che a qualsiasi titolo interagiscono con l'Associazione, condizioni rispettose della dignità personale, un ambiente di lavoro collaborativo, senza comportamenti discriminanti di qualsiasi tipo.

E' richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità e della reputazione di ciascuno.

Nel rispetto della legislazione vigente, l'Associazione è impegnata ad assicurare la tutela della privacy in merito alle informazioni attinenti la sfera privata e le opinioni di ciascuno dei propri dipendenti, degli utenti e, più in generale, di quanti interagiscono con l'ente.

#### 4.4 - Sicurezza e salute

L'Associazione è impegnata a tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti, dei collaboratori, dei propri volontari e dei propri utenti. Il sistema di gestione per la qualità e le procedure interne che ne fanno parte sono finalizzate a garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

#### 4.5 - Doveri del personale

Il personale si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal Codice ed attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge, improntando la propria condotta ai principi di integrità, correttezza e buona fede.

# 4.6 - Beni dell'Associazione

Il dipendente è tenuto a usare e custodire con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio.

Ogni dipendente e collaboratore è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell'utilizzo legittimo dei beni e delle risorse e lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni, non essendo ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell'Associazione.

# 4.7 - Utilizzo dei sistemi informatici

Ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi informatici utilizzati ed è soggetto sia alle disposizioni normative in vigore sia alle condizioni dei contratti di licenza.

Fatte salve le previsioni di leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo degli stessi per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano comunque arrecare danno all'immagine dell'Associazione.

# 5 - CONFLITTI D'INTERESSE

# 5.1 - Interessi dell'Associazione e interessi individuali

Gli amministratori, i dipendenti, i volontari e i collaboratori a vario titolo dell'Associazione devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa:

- ✓ contrapporre un interesse personale a quelli dell'Associazione
- ✓ interferire e intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale e obiettivo, decisioni nell'interesse dell'Associazione.

Per **interesse personale** si intende quello proprio, di un membro della propria famiglia, di un parente, di un convivente o di un terzo in qualche modo collegato.

Il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse, oltre ad essere in contrasto con le norme di legge e con i principi fissati dal Codice, risulta pregiudizievole per l'immagine e l'integrità dell'Associazione.

# 5.2 - Prevenzione dei conflitti di interesse

Al fine di non incorrere in situazioni che creino o possano creare conflitto di interesse, i dipendenti devono evitare in particolare di:

- ✓ stipulare contratti a titolo personale a condizioni di particolare favore o accettare trattamenti
  preferenziali da aziende o fornitori con cui l'Associazione intrattiene rapporti d'affari,
- ✓ svolgere attività che contrastino con il corretto adempimento dei propri compiti;
- ✓ accettare da soggetti diversi dall'Associazione retribuzioni od altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti.

Dipendenti e collaboratori che svolgano attività in potenziale od effettivo conflitto di interesse con l'Associazione, così come chiunque ne abbia notizia, sono tenuti a comunicarlo tempestivamente al proprio responsabile.

# 5.3 - Dovere di astensione

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto dell'Associazione sono tenuti ad astenersi dal concorrere od adottare decisioni od intraprendere attività nei casi in cui sia ravvisabile un conflitto di interessi o comunque qualora si possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza ed imparzialità dell'Associazione.

È altresì prevista l'astensione dal partecipare all'adozione di decisioni su contratti con imprese

con le quali si abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente (es. contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento od assicurazione).

# 6 - RAPPORTI CON AUTORITÀ, ISTITUZIONI PUBBLICHE E ALTRI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI COLLETTIVI

# 6.1 - Rapporti con autorità, pubbliche amministrazioni, ASL, enti locali ed autorità di regolazione

L'Associazione partecipa agli obiettivi indicati dalle Istituzioni Pubbliche di riferimento, collaborando efficacemente con gli organismi delle stesse, preposti all'attività di regolazione e controllo dei servizi pubblici locali, coniugabili con la propria missione e con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore sociale.

I rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali e con incaricati di pubblico servizio devono essere intrapresi e gestiti rispetto delle leggi, delle normative vigenti e dei principi fissati dal Codice Etico.

Per garantire la massima chiarezza i rapporti istituzionali con tali soggetti sono intrattenuti esclusivamente da referenti che:

- ✓ abbiano ricevuto esplicito mandato dall'Associazione;
- ✓ non versino in situazioni di conflitto di interesse rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse.

Attenzione e cura deve essere posta in particolare nelle operazioni relative a gare di appalto, contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione di finanziamenti e commesse.

Nel corso di una trattativa contrattuale, richiesta o rapporto commerciale con la pubblica amministrazione non vanno intraprese, direttamente od indirettamente, azioni che possano proporre opportunità di impiego e/o commerciali, dalle quali derivino vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della pubblica amministrazione o ai loro parenti o affini.

Nel caso in cui nei rapporti con la pubblica amministrazione, l'Associazione sia rappresentata da un soggetto "terzo", si applicano nei confronti del consulente e del suo personale le stesse direttive valide per l'Associazione. La medesima cosa avviene nel caso in cui il rapporto con la pubblica amministrazione sia tenuto dal capofila di una ATS partecipata dall'Associazione.

# 6.2 - Regali, benefici e promesse di favori nei rapporti con autorità ed istituzioni pubbliche

L'Associazione vieta a tutti coloro che operano nel suo interesse, in suo nome o per suo conto, di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni e servizi, prestazioni o favori non dovuti in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio o soggetti privati, per influenzarne le decisioni in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Eventuali richieste ed offerte (anche se non accettate) di denaro o di favori di qualunque tipo (compresi omaggi e regali di non modico valore), formulate indebitamente a coloro, o da coloro, che operano per conto dell'Associazione nel contesto dei rapporti con la pubblica amministrazione devono essere portate immediatamente a conoscenza del proprio responsabile.

Omaggi o atti di cortesia e di ospitalità, di modico valore e nel rispetto delle normali pratiche di cortesia, sono comunque consentiti nella misura in cui non compromettano l'integrità,

l'indipendenza e la reputazione di una delle parti. In ogni caso questo tipo di spesa deve essere autorizzato e documentato in modo adeguato.

# 6.3 - Organizzazioni politiche e sindacali, associazioni

L'Associazione non favorisce né discrimina direttamente od indirettamente alcuna organizzazione di carattere politico e sindacale.

# 7 - RAPPORTI CON FORNITORI

#### 7.1 - Selezione del fornitore

Le modalità di selezione del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti ed alla procedure interne previste dall'Associazione.

La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo deve avvenire nel rispetto dei principi della concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all'utilità ed al prezzo della fornitura. Nella scelta del fornitore, per le attività finanziate, si applicano le norme richieste dal committente pubblico o dall'Associazione no-profit privata con cui si collabora. Nella selezione, in particolare di consulenti e/o collaboratori, l'Associazione tiene conto dei requisiti di competenza e professionalità da parte del fornitore/ prestatore, applicando i vincoli definiti dalle norme vigenti in materia di accreditamento e certificazione.

Nella selezione del fornitore si dovrà altresì tener conto della capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità adeguati, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

# 7.2 - Trasparenza

Le relazioni con i fornitori, inclusi i contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme del presente Codice, a cui i fornitori saranno soggetti per la parte applicabile mediante l'inserimento di specifiche clausole nei contratti, e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte dell'Associazione anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito.

# 7.3 - Correttezza e diligenza nell'esercizio dei contratti

L'Associazione opera con il fornitore al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia. Da un lato l'Associazione si impegna a informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme ed ai tempi di pagamento, ai vincoli alle condizioni ed alle procedure del committente, nel rispetto delle norme vigenti; dall'altro, l'adempimento da parte del fornitore delle prestazioni contrattuali dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede, nel rispetto della normativa vigente.

# 7.4 - Tutela dell'ambiente e dei profili etici

Attenta alle tematiche ed alla tutela ambientale, l'Associazione, nell'ambito delle attività di approvvigionamento e di smaltimento, si impegna a promuovere il rispetto delle condizioni ambientali ed ad assicurare la loro conformità ai principi etici, richiedendo, per particolari forniture e servizi, requisiti di rilevanza sociale. Anche con l'apposizione di specifiche clausole contrattuali, l'Associazione potrà richiedere ai fornitori un'idonea dichiarazione che attesti la loro adesione a

specifici obblighi sociali ed il loro impegno volto a evitare la commissione dei reati contro la pubblica amministrazione.

# 7.5 - Regali, donazioni, benefici nei rapporti con fornitori

Nei rapporti d'affari con i fornitori sono vietate dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine dell'Associazione e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato.

In ogni caso, eventuali omaggi, atti di cortesia e di ospitalità devono essere comunicati e sottoposti alla decisione del diretto responsabile; il dipendente, collaboratore o consulente che riceva doni o trattamenti di favore da fornitori che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia, deve immediatamente avvertire il responsabile. È fatto assoluto divieto di accettare o donare denaro.

Qualora si intrattenga un rapporto di amicizia con persone con cui vi siano relazioni di lavoro è ammesso il reciproco scambio di regali e doni personali purché il costo di questi sia a carico delle persone interessate e non, anche indirettamente, dell'azienda per cui lavorano.

Offrire od accettare l'invito a pranzo o presenziare ad eventi al fine di sviluppare buone relazioni di lavoro e promuovere l'immagine dell'Associazione è consentito solo alle persone dalla stessa autorizzate e comunque entro limiti accettabili e documentate secondo le procedure organizzative.

# 8 - RAPPORTI CON MASS MEDIA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

#### 8.1 - Modalità di condotta

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione e di informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, devono essere tenuti in conformità alle procedure adottate dall'Associazione.

La comunicazione verso l'esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza e prudenza, favorendo la conoscenza delle politiche, dei programmi e dei progetti dell'Associazione. I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto della legge, del Codice Etico, dei relativi protocolli e dei principi già delineati, con riferimento ai rapporti con le istituzioni pubbliche e con l'obiettivo di tutelare e promuovere l'immagine dell'Associazione.

#### 8.2 - Riservatezza e gestione delle informazioni

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto dell'Associazione sono tenuti a:

- ✓ mantenere la massima riservatezza sulle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle circostanze.
- ✓ non divulgare le informazioni sensibili degli utenti dei servizi, ed in generale su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa.
- non divulgare o richiedere indebitamente notizie sui documenti, sul knowhow, sui progetti sociali e formativi, sulle operazioni aziendali, quando ciò dovesse pregiudicarne la realizzazione o l'efficacia,

La violazione dei doveri di riservatezza da parte dei dipendenti o collaboratori inficia gravemente il rapporto fiduciario con l'Associazione e può determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Il dovere di riservatezza continua anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o

collaborazione fino a quando l'utilizzo o la divulgazione di informazioni o notizie possa recare pregiudizio agli interessi dell'Associazione, ed il dipendente, collaboratore, consulente o volontario, dovrà adoperarsi affinché siano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla privacy (ivi inclusi gli obblighi previsti ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e siano custoditi con cura gli atti affidatigli.

# 9 - INFORMATIVA SOCIETARIA

Nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, l'Associazione fornisce in modo tempestivo e completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesta da utenti, fornitori, autorità pubbliche, istituzioni, organi ed enti ed altri soggetti nell'ambito delle rispettive funzioni.

Tenuto conto dell'attività peculiare dell'Associazione, che opera anche utilizzando fondi pubblici, la stessa ci obbliga a garantire la massima trasparenza della azione amministrativa e gestionale.

Ogni informazione societaria rilevante deve essere tempestivamente e con chiarezza comunicata agli organi deputati al controllo. La diffusione di informazioni rilevanti per la vita dell'Associazione, che possono incidere in modo significativo sull'affidabilità presso enti pubblici ed istituti finanziatori sarà effettuata dagli organi societari a ciò deputati che avranno cura di accertare la completezza e l'attendibilità di quanto diffuso.

# 10 - DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO ED AGGIORNAMENTO

A tutti i dipendenti collaboratori consulenti e volontari è distribuita copia del Codice Etico, che viene messa a disposizione in forma cartacea presso la sede amministrativa e, in formato elettronico, sul sito internet dell'Associazione. L'informazione e la diffusione all'esterno del Codice Etico avviene mediante pubblicazione sul sito internet e, quando opportuno, mediante copia cartacea.

In occasione della costituzione di nuovi rapporti di lavoro, volontariato, consulenza e collaborazione, l'Associazione si impegna a fornire in modo tempestivo ed esauriente le informazioni relative al contenuto del Codice Etico.

Il potere di modificare o integrare il Codice Etico, in conseguenza di modifiche normative o significativi cambiamenti nell'assetto organizzativo dell'Associazione spetta all'Assemblea dei Soci.

# 11 - SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare in forma scritta e non anonima eventuali inosservanze del presente Codice ed ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, al proprio responsabile.

L'Associazione tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito comportamenti non corretti, mantenendone riservata l'identità (fatti salvi gli obblighi di legge).

Gli autori di segnalazioni palesemente infondate sono passibili di sanzioni.

# 12 - SISTEMA SANZIONATORIO

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti dell'Associazione, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile.

La grave e persistente violazione delle norme del Codice lede il rapporto di fiducia istaurato con l'Associazione e costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con

ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza della stessa quale illecito disciplinare e/o alla conservazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente, sono previste azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dallo statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) e dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Con il termine "gravi inadempimenti" si individuano, al fine del presente Codice, comportamenti persistenti di violazione delle norme. Restano ferme le ulteriori responsabilità di carattere penale, civile ed amministrativo che i comportamenti contro le prescrizioni del presente Codice possono configurare in capo al trasgressore.

Approvato dall'assemblea dei soci di Comunità Nuova onlus il 28 maggio 2014

> Comunità Nuova Onlus Via Luigi Mengoni,3 - 20152 MILANO

> > P.IVA 05807730154 Tel. 02/48303318

### REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

#### 1.1, ARTICOLO 24 D. LGS. 231/2001

"INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO"

#### Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.)

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

#### Art. 316bis. "Malversazione a danno dello Stato"

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

# Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (artt. 640 bis e 316 ter c.p.)

I reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

# Art. 640bis - "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 316ter. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640bis, chiunque mediante l'utilizzo

o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri,

contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

#### Truffa (Art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.

#### Art.640 - "Truffa"

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

#### Frode Informatica (Art. 640 ter c.p.)

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di frode informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

È controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'Art. 615 ter c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico") e non quella di frode informatica ex Art. 640 c.p.

# Art, 640 ter - "Frode informatica"

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti

in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

#### 1.2. ARTICOLO 24 BIS D. LGS, 231/2001

"DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI" – (articolo introdotto nel Decreto con l'Art. 7 della legge n 48 del 18 marzo 2008)

La legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615ter, 617quater, 617quinquies, 635bis, 635ter, 635quater e 635quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

Di seguito il testo completo degli articoli di riferimento:

Art. 615ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l' interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino i sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi, si procede di ufficio.

Art. 617quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o

telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

l delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato al pubblico servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617quinquies c.p. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Art. 635bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635quater c.p. "Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, danneggi, distrugga, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

Art. 635quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità" Se il fatto di cui all'articolo 635quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o

in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Nei casi di condanna previsti per uno dei delitti di cui agli articoli precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e e) del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615quater e 615quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

Di seguito il testo completo degli articoli di riferimento:

Art. 615quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici"

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a Euro 5.164,57.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164,57 a Euro 10.329,14 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater.

Art. 615quinquies c.p. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"

Chiunque diffonda, comunichi o consegni un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329,14.

Nei casi di condanna previsti per uno dei delitti di cui agli articoli precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e) del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491bis e 640- quinques del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Di seguito il testo completo degli articoli di riferimento: Art. 491bis c.p. "Documenti informatici" Se alcuna delle falsità previste dal presente Capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Art. 640quinquies c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

Nei casi di condanna previsti per uno dei delitti di cui agli articoli precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231.

## 1.3. ARTICOLO 24 TER D. LGS. 231/2001

"DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA" -- (articolo introdotto nel Decreto con l'Art. 2 della legge n. 94 del 15 luglio 2009)

#### Premessa

Sono stati approvati in via definitiva, rispettivamente in data 2 e 9 luglio 2009, i disegni di legge ("DDL") S.733-B in materia di sicurezza e S.1195-B recante disposizioni su sviluppo e internazionalizzazione delle imprese ed energia.

Di seguito vengono indicate le "famiglie" di reati introdotte.

## Delitti di criminalità organizzata

Il DDL sulla sicurezza inserisce nel Decreto l'Art. 24 ter (delitti di criminalità organizzata), che estende la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai delitti di cui agli artt.

- 416 c.p. (associazione per delinquere): l'estensione del Decreto a tale fattispecie di reato costituisce forse la novità maggiormente rilevante introdotta dal DDL. L'associazione per delinquere, infatti, sanziona l'accordo di tre o più soggetti finalizzato alla commissione di qualsiasi delitto, e la sua inclusione tra i reati-presupposto ha, come meglio evidenziato in seguito, rilevanti effetti sulla determinatezza ed estensione della responsabilità da reato degli enti;
- 416, comma 6, c.p.: tale norma, che già sanzionava le associazioni finalizzate alla commissione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (Art. 600 c.p.), tratta di persone (Art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.), viene estesa, con l'approvazione del DDL sulla sicurezza, anche ai delitti di prostituzione minorile (Art. 600 bis c.p.) e pornografia minorile (Art. 600 ter c.p.), nonché ai delitti di cui all'Art. 12, D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione); la fattispecie di reato qui indicata diventa rilevante anche ai fini del Decreto, come autonomo reato-presupposto, con un regime sanzionatorio più grave per l'ente rispetto a quello previsto per l'integrazione delle restanti ipotesi previste dall'Art. 416 c.p.;
- 416 bis c.p. (associazioni di tipo mafioso, anche straniere);
- 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso);
- 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- 73 DPR 309/1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- 74 DPR 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o

psicotrope);

407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'Art. 2, comma 3, L. 110/1975), nonché ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui al già citato Art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono comprese tra le 300 e le 800 quote; è inoltre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive fino ad un anno. Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra, si potrà applicare la misura dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'Art. 16, comma 3 del Decreto.

Va evidenziato che l'inserimento nel Decreto di alcune fattispecie già previste tra i reati transnazionali di cui alla L... 146/2006 non costituisce abrogazione implicita di questi ultimi reati, né il DDL prevede tale abrogazione esplicitamente. I reati transnazionali costituiranno quindi ipotesi speciali (proprio a causa della loro aggiuntiva caratteristica di transnazionalità) dei corrispondenti reati che saranno elencati dall'Art. 24 ter del Decreto.

Inoltre, con riferimento ai delitti di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 601 e 602 c.p., che già in passato costituivano autonomi reati-presupposto, la loro introduzione nell'Art. 416, comma 6, c.p., sopra indicato tra i nuovi reati-presupposto, estende la responsabilità degli enti anche al caso di mera partecipazione di soggetti loro apicali o subordinati ad una associazione finalizzata alla commissione di tali fattispecie.

1.4. ARTICOLO 25 D. LGS. 231/2001 "CONCUSSIONE E CORRUZIONE"

## Concussione (Art. 317 c.p.)

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale dei propri poteri al fine di costringere o indurre il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale. Si ha abuso dei poteri neì casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

## Art. 317 c.p. "Concussione"

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

## Corruzione (Art. 318 c.p.)

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

La corruzione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è considerata sotto un duplice profilo: corruzione attiva allorché un dipendente della società corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'ottenimento di qualche vantaggio a favore della società medesima; corruzione passiva allorché un dipendente della società, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, riceve denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio. Quest'ultima ipotesi è nei fatti difficilmente realizzabile perché il dipendente si fa corrompere non nell'interesse della società ma del proprio interesse.

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai sensi dell'Art. 319 bis ("Circostanze aggravanti"), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'Art. 320 c.p. ("Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"), le disposizioni di cui all'Art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio; le disposizioni di cui all'Art. 319, ai sensi dello stesso Art. 320 c.p., si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari"

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Ai sensi dell'Art. 321 c.p. ("Pene per il corruttore"), le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione"

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma sì applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322 bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri."

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

## 1,5 ARTICOLO 25 BIS D. LGS. 231/2001

"FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO" – (articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350 [convertito in legge 23 novembre 2001, n. 409] e modificato dall'articolo dall'Art.15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009)

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 453, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 464, 473, 474 c.p.)

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi ex novo una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

Art. 453 c.p. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098;

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

## Art. 454 c.p. "Alterazione di monete".

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

Art. 455 c.p. "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate".
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

L'ipotesi contemplata dall'Art. 455, residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni

precedenti, presuppone comunque la consapevolezza ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione. Nella fattispecie di cui al successivo Art. 457, al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Art. 457 c.p. "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede".

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Ai sensi dell'Art. 458 c.p. (" Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete"), ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Ai sensi del successivo Art. 459 c.p. ("Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"), le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; tuttavia, le pene sono ridotte di un terzo. Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall'Art. 464.

Art. 464 c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati".

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Il legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata, e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

Art. 460 c.p. "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo".

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a 1.032.

Art. 461 c.p. "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata".

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a 516.

Il DDL sullo sviluppo modifica la rubrica dell'Art. 25 bis del Decreto aggiungendo il riferimento alla falsità in strumenti o segni di riconoscimento, ed inserendo nello stesso i reati di cui agli artt. di seguito riportati:

Art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni";

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".

Fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 e euro 35.000.

Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

Entrambe tali fattispecie, già previste nel Codice penale, vengono inoltre riformulate dal DDL sullo sviluppo.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 500 quote; è inoltre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive fino ad un anno. Tali delitti sono strettamente correlati all'attività di impresa, e particolarmente ad attività di produzione, vendita e distribuzione. È altresì interessante notare che la giurisprudenza formatasi sulla precedente formulazione del reato di cui all'Art. 474 c.p. ritiene che lo stesso possa concorrere con quello di ricettazione (Art. 648 c.p.), già reato-presupposto; è il caso, ad esempio, di chi riceva prodotti con segni falsi e li detenga al fine di venderli: tale condotta è fonte di responsabilità a titolo di entrambi i reati non solo per la persona fisica, ma anche per l'ente cui questa sia riferibile.

## 1.6 ARTICOLO 25 BIS 1 D. LGS. 231/2001

"DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO" – (articolo aggiunto dall'articolo 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009)

Il DDL sullo sviluppo inserisce nel Decreto l'Art. 25 bis.1 (delitti contro l'industria e il commercio),

che estende la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai delitti di cui agli artt.

- 513 c.p.: "Turbata libertà dell'industria o del commercio";
- 513 bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza";
- 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali";
- 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio";
- 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine";
- 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci";
- 517 ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale";
- 517 quater c.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

Le due ultime fattispecie sono coniate ex novo dal DDL sullo sviluppo.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 800 quote; è inoltre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive per i reati di cui agli artt. 513 bis e 514 c.p.

Anche tali delitti risultano strettamente connaturati all'attività di impresa, con specifico riferimento alla tutela della concorrenza ed alle attività di vendita e di produzione di prodotti qualificati, o laddove rivestano comunque importanza determinate qualità dei prodotti stessi, o semplicemente non corrispondano a quelle richieste dall'acquirente.

Di seguito si riporta il dettaglio delle fattispecie rilevanti:

## Art, 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio":

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art 513 bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza":

- 1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
- 2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

## Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali":

- 1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
- 2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

#### Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio":

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine,

provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualorà il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine":

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci":

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517 ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale":

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474bis, 474ter, secondo comma, e 517bis, secondo comma.

l delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517 quater c.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari":

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474bis, 474ter, secondo comma, e 517bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

#### 1.7 ARTICOLO 25 TER D. LGS. 231/2001

- "REATI SOCIETARI" (articolo aggiunto dall'Art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 e successivamente modificato:
- dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 la quale, oltre ad aver modificato l'Art. 2621, 2622, 2625 e 2638 c.c., abrogato l'Art. 2623 c.c. (inserendo l'Art. 173 bis al decreto legislativo 1998 n. 58) introdotto accanto all'Art. 2624 c.c. l'Art. 174 del decreto legislativo 1998 n. 58 avente pari oggetto e, inserito l'Art. 2629 bis c.c., ha infine all'Art. 39, punto 5, stabilito che " le sanzioni pecuniarie previste dall'Art. 25 ter del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, sono raddoppiate;
- dal D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 che ha abrogato l'articolo 2624 c.c. e modificato l'articolo 2625 c.c.)

## False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c. modificato dall'Art. 30 della Legge 262/2005)

Il reato di false comunicazioni sociali si concreta nell'esposizione, all'interno del bilancio, delle relazioni o, in generale, delle comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo cui essa appartiene, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Perché la condotta in questione integri gli estremi del reato, occorre, in primo luogo, che il fine perseguito da chi la pone in essere sia quello di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ingannando intenzionalmente i soci e il pubblico.

Inoltre, occorre che le informazioni false o omesse siano tali da indurre in errore, circa la situazione della società o del gruppo, coloro ai quali le comunicazioni sono indirizzate; pertanto, esse devono essere rilevanti, e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione di tale situazione. In questo senso, la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso, inoltre, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nell'ipotesi di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, disciplinata dal successivo Art. 2622, l'ulteriore elemento necessario ad integrare la fattispecie è la circostanza che le informazioni, false od omesse, abbiano provocato un danno patrimoniale ad un socio o ad un creditore.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, anche qualora la condotta integri gli estremi di un altro reato, ancorché aggravato, ai danni del patrimonio di soggetti diversi dai soci o dai creditori. Tale ultima previsione non si applica, tuttavia, qualora il reato sia perpetrato ai danni del patrimonio dello Stato, di altro ente pubblico, o delle Comunità europee.

Nell'ipotesi di società con azioni quotate, la pena è aumentata ed il reato è procedibile d'ufficio.

## Art. 2621 c.c. "false comunicazioni sociali"

Salvo quanto previsto dall'Art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta

situazione sono puniti con l'arresto fino a due anni.

persona giuridica o dell'impresa.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino benì posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della

# False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c. modificato dall'Art. 30 della legge 262/2005)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

# Impedito controllo (Art. 2625 c.c. modificato dall'Art. 39 della legge 262/2005 la quale ha inserito dopo il secondo un ulteriore comma e dal D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo, che siano attribuite ai soci e ad altri organi sociali, dalla legge.

Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'Art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

## Art. 2625 c.c. "impedito controllo"

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €. [Contravvenzione in impedito controllo]

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto in impedito controllo]

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'Art. 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58".

## Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale. L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'Art. 2626, dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

## Articolo 2626 c.c. "indebita restituzione dei conferimenti"

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione di utili e riserve (Art. 2627 c.c.)

Il reato in questione si verifica in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva.

L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Articolo 2627 c.c. "illegale ripartizione di utili e riserve"

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

## Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'Art. 2628, sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di insider trading).

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Articolo 2628 c.c. "illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante"

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

## Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; inoltre il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

## Art. 2629 c.c. "operazioni in pregiudizio dei creditori"

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

## Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629 bis c.c. inserito dall'Art. 31 della legge 262/2005.

Tale norma sanziona le violazioni di cui al 2391, primo comma, c.c. qualora arrechino danno alla società o aì terzi.

In particolare punisce l'Amministratore che:

- a) non dà notizia condotta omissiva (precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata) di un proprio interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società:
- b) compie un'operazione della società condotta commissiva in cui abbia interesse per conto proprio o di terzi, non investendo della stessa l'organo collegiale. Se si tratta di Amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

## Art. 2629 bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi"

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

## Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

Si ha reato di formazione fittizia di capitale nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti,
- in caso di trasformazione, rilevante sopravvalutazione del patrimonio della società.

## Art. 2632 c.c. "formazione fittizia del capitale"

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di

trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

## Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

Il reato in questione si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

Art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori"

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

## Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)

L'articolo 2635 introduce esplicitamente il richiamo alla corruzione tra privati, e subordina l'applicabilità della fattispecie al fatto che la condotta non costituisca più grave reato.

La nuova fattispecie penale comporta rispetto alle previgenti previsioni:

- i) un allargamento della platea dei soggetti attivi, includendo anche i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui;
- ii) all'introduzione dell'autonoma rilevanza del comportamento del soggetto che effettua la dazione del denaro o di altra utilità.

Inoltre è data anche rilevanza alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre agli "obblighi inerenti al proprio ufficio". Questa conferma che la ratio incriminatrice della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di mala gestio connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario.

Ai fini della fattispecie rileva il comportamento dei corruttori ossia di coloro i quali promettono denaro o utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati. Inoltre, qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi, il reato è procedibile d'ufficio.

## Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesì se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

## Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

Art. 2636 c.c. - "Illecita influenza sull'assemblea"

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

## Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.), articolo modificato dalla Legge 62/2005

L'Art. 2637 prevede la punibilità di determinate condotte, da chiunque poste in essere, che siano idonee a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari, non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati, ovvero a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossìa della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero.

La seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate, e comprende sia le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute.

In ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere (quali, a titolo meramente esemplificativo, *information based manipulation*, *action based manipulation* o *trade based manipulation*), purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che il soggetto che pone in essere la condotta persegua un fine particolare e ulteriore, rispetto alla fattispecie individuata all'interno dello stesso Art. 2637; in particolare, non rileva se questi abbia o meno agito al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri.

#### Articolo 2637 c.c. - "aggiotaggio"

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

## Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 modificato dagli artt. 15 e 39 della Legge 262/2005)

Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi.

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, dirigenti

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Articolo 2638 c.c. – "ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza" Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società 'con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

## 1.8 ARTICOLO 25 QUATER D. LGS. 231/2001

"DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO" – (articolo aggiunto dall'articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7)

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'Art. 25quater, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex L.7/2003, Art.3).

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione

dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
- 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25 quater del D. LGS. 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell'articolo 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico):

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: articolo 270 ter c.p. - assistenza agli associati; articolo 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p. - assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25 quater del D. Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (Art. 2)

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
- b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
- 2. <omissis>
- 3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.
- 4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
- 5.<omissis>

Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).

Si osservi da ultimo che in considerazione della genericità del rinvio operato dall'articolo 25 quater del D. Lgs. 231/2001 qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini dell'estensione della responsabilità all'Ente.

# 1.9 ARTICOLO 25 QUATER 1 D. LGS. 231/2001 "PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI" – (articolo aggiunto dall'articolo 8 della L. 9 Gennaio 2006, n. 7. il quale ha inserito l'articolo 583 bis del codice penale)

La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti che si rendano responsabili di non aver impedito l'effettuazione all'interno della loro struttura di pratiche mutilative vietate.

## Art. 583 bis c.p. - "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di

straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

#### 1.10 ARTICOLO 25 QUINQUIES D. LGS. 231/2001

"DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE" – (articolo aggiunto dall'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 10 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38)

#### Reati in tema di tratta di persone

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 5 della Legge 228/2003, che ha inserito un nuovo Art. 25quinquies nel D.Lgs. 231/2001, e, successivamente modificati dalla Legge 38/2006, che ha modificato gli artt. 600bis, 600ter, 600quater ed ha introdotto l'Art. 600quater 1. Più in particolare, si prevede che, in relazione alla commissione dei "Delitti contro la personalità individuale" l'Ente possa essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli:

- 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- 600bis (Prostituzione minorile);
- 600ter (Pornografia minorile);
- 600quater (Detenzione di materiale pornografico);
- 600quater 1 (Pornografia virtuale)
- 600quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 601 (Tratta di persone);
- 602 (Acquisto e alienazione di schiavi).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600bis primo comma, 600ter primo e secondo comma, 600quinquies, 601 e 602 del c.p., si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (c.d. impresa intrinsecamente illecita, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231).

Si riportano di seguito, le previsioni di reato rilevanti per come novellate per effetto dell'entrata in vigore della Legge 228/2003:

## Art. 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"

Chiunque esercita su una persona, anche al fine di sottoporla al prelievo di organi, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o approfittamento di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

## Art. 600bis c.p. "Prostituzione minorile"

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a

euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

## Art. 600ter c.p. "Pornografia minorile"

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali

## Art. 600 quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico"

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

## Art. 600 quater 1 c.p. - "Pornografia virtuale"

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma al pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600quinquies c.p. "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

## Art. 601 c.p. "Tratta di persone"

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

## Art. 602 c.p. "Acquisto e alienazione di schiavi"

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

## 1.11 ARTICOLO 25 SEXIES D. LGS. 231/2001

"ABUSI DI MERCATO" – (articolo aggiunto dal comma 3 dell'articolo 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62)

I reati oggetto di analisi (abuso di informazione privilegiate e manipolazione di mercato) sono stati introdotti con l'entrata in vigore della legge 18 aprile 2005 n.62 (Legge Comunitaria 2004, G.U. 27 aprile 2005).

Il recepimento ha determinato:

- da un lato, la sostituzione della parte V, Titolo I, Capo IV del decreto legislative 1998 n. 58 definito "abusi di informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti finanziari", comprendente gli artt. da 180 a 187 bis con il Titolo I Bis (artt. da 180 a 187 quaterdecies) rubricato "abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato";
- dall'altro, l'estensione della responsabilità amministrativa delle società prevista dal D.Lgs. 231/2001 alle nuove fattispecie di reati societari rientranti nel concetto di abuso di mercato.

Da evidenziare che a differenza delle altre ipotesi di reato ex D.lgs.231, l'aumento della sanzione pecuniaria è correlato all'entità del profitto e non individuato in maniera autonoma o in relazione alla sanzione per l'ipotesi base.

Sia l'abuso di informazioni privilegiate sia la manipolazione del mercato, a prescindere da ciò che è indicato nel testo delle rispettive norme, possono essere commessi dai soggetti di cui all'Art. 5 del decreto (apicali e sottoposti).

Si riportano di seguito le previsioni di reato:

Art. 184 D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza – "Abuso di informazioni privilegiate"

- 1. È punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 20 mila a euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
- a. acquista, vendo o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b. comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimenti di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
- 2. La stessa pena si applica al comma di cui al 1 a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al comma 1.
- 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180 comma 1, lettera a).

Art. 185 D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza – "Manipolazione del mercato"

- 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
- 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità de prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

## 1.12 ARTICOLO 25 SEPTIES D. LGS. 231/2001

"OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DELLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO"

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (artt. 589 e 590, comma 3, codice penale), ai fini del presente Modello per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad esempio l'apparato dentale. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente

insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima. Non assume alcuna rilevanza ai nostri fini la lesione lieve o lievissima.

Si configura, invece, un "omicidio" nel momento in cui una condotta violenta produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall'agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro.

Di seguito si riporta il dettaglio dei reati rilevanti:

#### Art. 589 c.p. "Omicidio colposo":

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

## Art. 590 c.p. "Lesioni personali colpose":

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a €

2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

## (Art. 583 c.p.)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella:
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

## 1.13 ARTICOLO 25 OCTIES D. LGS. 231/2001

"RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA" – (Recepimento del D. Lgs. 231/07)

l reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'Art. 63 del Decreto Legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 che a sua volta ha introdotto l'Art. 25 Octies del D. Lgs. 231/01:

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648bis e 648ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.".
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Si riportano di seguito le previsioni di reato:

## Art. 648 c.p.-Ricettazione -

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a milione euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto ovvero quando manchi

una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

#### Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio -

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita –Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### 1.14 ARTICOLO 25 NOVIES D. LGS. 231/2001

"DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE" –(articolo aggiunto dall'articolo 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009)

Da ultimo, il DDL sullo sviluppo inserisce nel Decreto l'Art. 25 novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), che estende la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai delitti di cui agli artt.

- 171, comma 1, lett. a bis), L. 633/1941;
- 171, comma 3, L. 633/1941;
- 171 bis, L. 633/1941;
- 171 ter, L. 633/1941;
- 171 septies, L. 633/1941;
- 171 octies, L. 633/1941.

Tali delitti, tutti elencati dalla Legge sul diritto d'autore, sanzionano numerosi comportamenti lesivi di opere dell'ingegno protette; a titolo esemplificativo: immissione su reti telematiche a disposizione del pubblico di opere dell'ingegno protette o parte di esse, abusiva duplicazione di software a fini di profitto (fattispecie che per la giurisprudenza può concorrere con il reato di ricettazione), abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali, mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione, fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in

forma sia analogica sia digitale.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 500 quote; è inoltre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive fino ad un anno.

Di seguito il testo completo degli articoli di riferimento: Art. 171 Legge n. 633/1941

Salvo quanto disposto dall'Art. 171bis e dall'articolo 171ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana:
- abis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) comple i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) (soppresso)
- f) in violazione dell'Art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera abis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

#### Art. 171 bis Legge n. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione

funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64quinquies e 64sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102bis e 102ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

## Art. 171 ter Legge n. 633/1941

- 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammaticomusicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- fbis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'Art. 102quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei

diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- abis) in violazione dell'Art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
- 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
- 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
- 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

## Art. 171 septies Legge n. 633/1941

- 1. La pena di cui all'articolo 171ter, comma 1, si applica anche:
- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181bis, comma 2, della presente legge.

## Art. 171 octies Legge n. 633/1941

- 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
- 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di

rilevante gravità.

#### 1.15 ARTICOLO 25 DECIES D. LGS. 231/2001

"INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA" –

(articolo aggiunto dall'articolo 4 della Legge n.116 del 3 Agosto 2009)

L'articolo 4 della legge n.116 del 3 agosto 2009, prevede per il D.Lgs 231/2001 l'introduzione dell'Art. 25 novies "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", che estende la responsabilità da reato ai delitti di cui all'articolo:

Art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 500 quote.

## 1.16 ARTICOLO 25 UNDECIES D. LGS. 231/2001

"REATI AMBIENTALI" - (articolo aggiunto dall'articolo 2 comma 2 del D.lgs. 7 luglio 2011, n.121)

II 7 luglio 2011, è stato definitivamente approvato il D.Lgs. 121/2011 che modifica l'impianto dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, introducendo il nuovo articolo 25-undecies in tema di reati ambientali. In particolare il nuovo D.Lgs. 121/11, pubblicato sulla G.U. l'1 agosto 2011, n. 177, ha recepito la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 800 quote; può essere inoltre prevista la reclusione fino ad 8 anni. Al comma 8 dell'articolo in esame si prevede poi la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'Art. 16 comma 3 del D.Lgs. 231/2001, nell'ipotesi in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006, e all'Art. 8 del D.Lgs. 202/2007.

Di seguito il testo completo degli articoli di riferimento:

Art. 727bis Codice penale: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

## Art. 733bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

- 1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.
- 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
- 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'Art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152: Norme in materia ambientale

## Art. 137 Sanzioni penali:

- 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.
- 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
- 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
- 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.
- 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
- 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocul dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente

in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

#### Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata:

- 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
- 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
- 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

## Art. 257 Bonifica dei siti

- 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.
- 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
- Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (comma 4, secondo periodo)
  - 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

## Art. 259 Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e

d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

## Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

- 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
- 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

## Art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

- 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
- 7. [Secondo e terzo periodo] Si applica la pena di cui all'Art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

#### Art. 279 Sanzioni

- 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normative.
- Legge 7 febbraio 1992 n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica:

#### Art. 1

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da € 7.746,85 a €77.468,53 chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio

- del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 dl Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
- 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da €10.329,14 a €103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

#### Art. 2

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 10.329,14 a €103.291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno ,chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente:
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e
- successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da € 10.329,14 a €103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

## Art. 3 bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

#### Art. 6

- 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 7.746,85 a €103.291,38.
- Legge 28 dicembre 1993 n. 549, Art. 3, comma 6 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"
- Art. 3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive
  - 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
  - 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
  - 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adequamento ai nuovi termini.
  - 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla

tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202: Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

## Art. 8 Inquinamento doloso

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'Art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
- 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

## Art. 9 Inquinamento colposo

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'Art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
- 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

## 1.17 REATI TRANSNAZIONALI

In data 16 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Ai sensi dell'Art. 3 di tale legge si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in

uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato inattività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l'ente sono:

Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) e Associazione di tipo mafioso (Art. 416bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 quater D.P.R. n. 43 del 1973) e Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 231/01. Riciclaggio (art 648bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648ter c.p.), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.L.gs. 231/01, per una durata non superiore a due anni.

Traffico di migranti (Art. 12, commi 3, 3bis, 3ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/01, per una durata non superiore a due anni. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377bis c.p.) e Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Il decreto emanato il 21 novembre 2007 di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio ha eliminato tra i reati transnazionali il reato di Riciclaggio (art 648bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648ter c.p.), che sono stati inclusi nel 25 octies.

Per espresso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001 sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.

#### **EVOLUZIONE D.LGS. 231/2001**

## 1.1 Introduzione

Il 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" ("D.Lgs. 231/2001" o "Decreto") che ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento il principio della responsabilità amministrativa diretta degli enti per alcune fattispecie di reato commesse, nel loro interesse o a loro vantaggio, (a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente oppure (b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti.

Tradizionalmente, infatti, il diritto penale trova applicazione solo nei confronti delle persone fisiche in virtù del brocardo "societas delinquere non potest" che esclude l'imputabilità alle entità giuridiche di illeciti penali. Tale principio è affermato dall'art. 27 della Costituzione che sancisce la natura personale della responsabilità penale.

In aderenza alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla protezione degli interessi finanziari, al Protocollo di Bruxelles del 26 novembre 1996 e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali dell'Unione Europea, il D.Lgs. 231/2001 ha mutato radicalmente l'impostazione succitata, chiamando gli enti a rispondere, a titolo di responsabilità amministrativa, di determinate fattispecie di reati ove commesse, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai cc.dd. "soggetti apicali" o dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti.

Il D.Lgs. 231/2001 ha quindi la finalità di coinvolgere nella punizione di taluni reati il patrimonio degli enti che, in forza del principio succitato, non subivano in passato le conseguenze dei reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse da propri amministratori e/o dipendenti.

Il D.Lgs. 231/2001 si applica a tutti i tipi di organizzazioni e di entità, siano o meno costituite secondo l'ordinamento giuridico italiano.

Prima di delineare i contenuti del D.L.gs. 231/2001 è importante precisare che, come evidenziato da autorevole dottrina, la responsabilità di cui al Decreto in esame è definita "amministrativa" solo in ragione degli ostacoli esistenti, per le ragioni su evidenziate, al riconoscimento di una vera e propria responsabilità penale in capo alle persone giuridiche. Tuttavia, da più parti, si ritiene che la disciplina in esame abbia in realtà introdotto nel nostro ordinamento una vera e propria responsabilità penale delle persone giuridiche, come tale, accertata dal giudice a istanza del Pubblico Ministero nel rispetto delle norme sul procedimento penale e definita "amministrativa" solo per la necessità di raggiungere un "compromesso legale" tra la necessità di coinvolgere, nella punizione di alcuni illeciti di natura penale, il patrimonio della persona giuridica che se ne avvantaggia e l'esigenza di rispettare i limiti imposti dalle norme costituzionali.

## 1.2 Il quadro normativo di riferimento

 Come anticipato, già la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 in materia di corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali prevedeva la responsabilità amministrativa degli enti per alcune fattispecie di reato.

Successivamente, la **Legge 29 settembre 2000 n. 300** ha ratificato le convenzioni OCSE e dell'Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L'art. 11 della legge citata ha delegato il Governo a predisporre un testo normativo che disciplinasse tale tipo di responsabilità.

Il Governo, in attuazione della delega allo stesso conferita, ha emanato il **D.Lgs. 231/2001** che inizialmente elencava, tra i reati dalla cui commissione derivava la responsabilità amministrativa degli enti, solo quelli concernenti rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25).

- 2. Successivamente, il D.Lgs. 231/2001 è stato integrato con ulteriori fattispecie di reato, inserite dai seguenti provvedimenti normativi :
  - Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro", che ha inserito i reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, aggiungendo l'art. 25 bis.
  - Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della Legge 3 ottobre 2001, n. 366", che ha introdotto il successivo art. 25 ter, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei reati societari, per i quali, tuttavia, è stata prevista l'applicabilità delle sole sanzioni pecuniarie.
  - Legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" che ha inserito nel Decreto l'art. 25 quater che ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti anche per i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati all'ente (si applichi la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività prevista dall'art. 16, comma 3 del Decreto.
  - Legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone" che, introducendo nel Decreto l'art. 25 quinquies, ha inserito tra i reati rilevanti ai fini della normativa in esame, reati in materia di tratta di persone.
  - Legge 18 aprile 2005 n. 62, ("Legge Comunitaria 2004"), in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, che, con l'introduzione dell'art. 187 quinquies nel Testo Unico sulla Finanza, ha previsto la responsabilità amministrativa delle società anche in relazione alle fattispecie di reati societari rientranti nel c.d. market abuse.
  - Legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" che ha introdotto alcune

modifiche che, direttamente o indirettamente, hanno inciso sul D.Lgs. 231/2001. In particolare:

- l'art. 31 ha introdotto tra i reati societari di cui all'art. 25-ter del D.L.gs. 231/2001 il delitto di "omessa comunicazione del conflitto di interessi", previsto dall'art. 2629-bis c.c.;
- l'art. 34 ha abrogato l'art. 2623 c.c. ed ha introdotto il delitto di "falso in prospetto" all'interno del Testo Unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (art. 173-bis), senza tuttavia prevedere nel D.Lgs. 231/2001 nessun espresso rinvio a tale norma;
- l'art. 39 ha disposto che le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 fossero raddoppiate.
- 3. Tra gli interventi più rilevanti è da annoverare la Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001". Tale provvedimento legislativo, pur senza modificare formalmente il testo del D.Lgs. 231/2001, ha ampliato in misura significativa il suo ambito di operatività. L'art. 10 del provvedimento in esame, rubricato "Responsabilità amministrativa degli enti", dispone infatti quanto segue:
  - per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale (Associazione per delinquere e Associazione di tipo mafioso), dall'articolo 291-quater del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), e dall'articolo 74 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del D.Lgs.. 231/2001;
  - per i reati concernenti il c.d. traffico di migranti (articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), si applica all'Ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. All'ente si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a due anni;
  - per i reati concernenti l'intralcio alla giustizia (articoli 377-bis e 378 c.p.), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 4. Successivamente, è stata emanata la Legge 3 agosto 2007 n. 123 concernente "Previsioni in tema di protezione e salute sul posto di lavoro", che ha apportato ulteriori integrazioni al D.Lgs. 231/2001. In particolare:
  - l'art. 9 della Legge 123/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 septies riguardante i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- 5. In un momento immediatamente successivo, è stato emanato il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 concernente "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", che ha apportato ulteriori integrazioni al D.Lgs. 231/2001, attraverso l'inserimento dell'art 25 octies ai sensi del quale:
  - per i reati di riciclaggio (artt 648-bis e 648-ter c.p.), all'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote e si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.
- 6. La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è stata altresì ampliata dalla Legge 17 marzo 2008 n. 48 contenente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" che ha incluso tra i reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 i c.d. cyber crimes, aggiungendo al suddetto Decreto l'art. art 24 bis.
- 7. Un ulteriore intervento legislativo sul D.Lgs. 231/2001 è stato operato dal Decreto Legislativo 1 aprile 2008 n. 81 recante il "Testo Unico per la sicurezza sul lavoro" che ha dato esecuzione alla delega attribuita dal Governo con la sopra richiamata Legge 123/2007. Tale decreto legislativo, che raccoglie e riforma completamente la materia della sicurezza sul lavoro, introduce alcune previsioni nel sistema di responsabilità amministrativa degli enti. In particolare:
  - l'art. 30, individua alcuni requisiti specifici per il Modello che l'ente deve adottare;
  - l'art. 300, ridisegna il sistema delle sanzioni cui l'ente deve essere sottoposto in caso di violazione della normativa antinfortunistica, modificando l'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.
- 8. Ulteriori interventi legislativi sul Decreto sono stati operati dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che, aggiungendo l'art 25 bis. 1 e l'art 25 nonies, ha inserito i delitti contro l'industria e il commercio e i delitti in materia di violazioni del diritto d'autore tra i reati rilevanti e dalla Legge 3 agosto 2009 n. 116 contenente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale" che ha aggiunto al Decreto l'art. 25 nonies, inserendo anche il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377 bis c.p. tra i reati rilevanti ai fini del D.Lgs..231/2001.
- 9. Il novero dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è stato ulteriormente ampliato dal **Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121** recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" che ha introdotto tra i reati rilevanti ex D.Lgs.. 231/2001 numerosi reati ambientali (si veda in prosieguo).

10. Da ultimo, l'elenco dei reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è stato recentemente ampliato relativamente ai reati societari di cui all'art. 25 ter del Decreto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione", con l'aggiunta della lettera s-bis all'art. 25 ter, con l'inclusione del delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, prevedendo la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.